

STUDI MACERATESI

57

ATTI DEL LVII CONVEGNO
DEL CENTRO STUDI STORICI MACERATESI

ABBADIA DI FIASTRA (Tolentino)

19-20 NOVEMBRE 2022

ESTRATTO



M A C E R A T A
CENTRO STUDI STORICI MACERATESI
2023

RAOUL PACIARONI

VESSAZIONI AGLI EBREI DI SANSEVERINO NEI SECOLI XV E XVI

È noto come nelle varie città della Marca d'Ancona, a partire dal XIII secolo, fossero presenti e fiorenti le comunità ebraiche e come esse fossero attivissime specialmente nel settore del prestito su pegno. Molti sono gli studi che, più o meno dettagliatamente, hanno illustrato l'origine, la consistenza numerica, le condizioni di vita e le attività degli ebrei stanziati nei vari centri della regione¹. I documenti attestano che anche a Sanseverino, uno fra i principali luoghi del Maceratese, essi si stabilirono con i loro fondachi e le loro sinagoghe esercitando liberamente le loro professioni in virtù di speciali convenzioni con il Comune da cui venivano protetti e incoraggiati. La storia degli ebrei e del rilievo che essi svolsero nell'ambito economico (ma non solo) della città nel corso di oltre tre secoli è ancora un campo di indagine quasi inesplorato. In proposito esistono un paio di articoli e un breve saggio dello studioso locale Vittorio

¹ La bibliografia sulla presenza ebraica nelle Marche è molto ampia. Per un'analisi critica della produzione storica regionale su questo tema si veda S. SAFFIOTTI BERNARDI, *Gli ebrei e le Marche nei secc. XIV-XVI: bilancio di studi e prospettive di ricerca*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, «Quaderni dell'Istituto di Scienze Storiche dell'Università di Roma», 2 (1983), pp. 229-272. Sull'attività commerciale e sul prestito su pegno degli ebrei nelle principali città della regione si veda, a titolo esemplificativo, la documentata ricostruzione storica in V. BONAZZOLI, *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra '200 e '400*, Ancona, 1990 (Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 8).

Emanuele Aleandri (1863-1927), utili per un primo approccio all'indagine, ma – considerando il copioso materiale archivistico disponibile – l'argomento meriterebbe di essere affrontato in maniera completa e sistematica e ci auguriamo che prima o poi incontri il suo appassionato ricercatore².

La presente indagine, quindi, non intende ribadire o ampliare quel tema così importante che comporterebbe una disponibilità di tempo e di spazio al di fuori dei limiti concessi e dell'economia di questa giornata di studi, ma si propone lo scopo più modesto di studiare un aspetto particolare dei rapporti tra cristiani ed ebrei finora rimasto in ombra in quanto essi sono stati oggetto soprattutto di studi approfonditi per lo più da angolazioni economiche. Per la precisione intendiamo occuparci delle vessazioni inflitte dai sanseverinati alla locale minoranza ebraica durante la Settimana Santa, degli sforzi messi in opera dal Comune per impedire o limitare quelle violenze e quei soprusi, delle motivazioni che erano a monte di tale odioso comportamento.

Frati francescani e antiebraismo

È noto che i sentimenti di ostilità contro gli ebrei hanno origini molto lontane. Non c'è dubbio che il cristianesimo, e soprattutto il suo rapido affermarsi come confessione dominante sin dall'epoca tardoantica, abbia profondamente determinato le sorti del popolo ebraico. Da germe della nuova fede, quest'ultimo divenne rapidamente il popolo «perfido», nel senso di infedele, che ha rinnegato la vera religione e si ostina a restare dalla parte sbagliata. Quando il cristianesimo comprese che per diffondersi fra le genti era necessario anzitutto penetrare nella

² Per la storia degli ebrei a Sanseverino, cfr. V. E. ALEANDRI, *Gli Ebrei e le loro usure in Sanseverino Marche nel Secolo XV*, in «Arte e Storia», 9 (1890), n. 15, pp. 115-117; ID., *Gli Ebrei, le loro Banche d'Usura ed il Monte di Pietà in Sanseverino-Marche. Memorie dal Secolo XIV° al XVII°*, Sanseverino-Marche, Tipografia C. Bel-labarba, 1891, pp. 40; ID., *Una famiglia di medici ebrei a Sanseverino Marche nel secolo XV*, in «Picenum», 17 (1920), n. 8, pp. 244-246. Vedasi inoltre O. MARCACCINI, *Ebrei e Monte di Pietà a San Severino*, in «L'Appennino Camerte», n. 9 del 5 marzo 1960, p. 4; ID., *Il Monte di Pietà a Sanseverino*, in «L'Appennino Camerte», n. 16 del 16 aprile 1960, p. 4.

romanità, abbandonando il fronte dei vinti – gli ebrei sconfitti e privati della propria nazione nel 70 d.C. – per quello dei vincitori, esso rinnegò le proprie origini e iniziò a propugnare il disprezzo per la radice ebraica, inaugurando (in particolare con l'insegnamento di Agostino d'Ippona) una storia di antiggiudaismo teologico destinato a durare molti secoli.

La teologia cristiana elaborò gradualmente una teorizzazione della sopravvivenza ebraica: da una parte gli ebrei dovevano continuare ad esistere in veste di testimoni della passione di Cristo, come una sorta di reperto archeologico vivente. Per altro essi si erano macchiati della più grave delle colpe: la morte di Dio in croce; pertanto andavano emarginati, segregati e soprattutto disprezzati, quasi che ogni ebreo d'ogni tempo e generazione fosse stato l'esecutore materiale di quel delitto. L'atteggiamento del cristianesimo nei confronti del popolo ebraico non fu soltanto una sottile questione teologica, una teorizzazione rimasta fra le pagine dei Padri della Chiesa: come la storia dimostra, esso fu denso di conseguenze materiali, e segnò nel profondo l'esistenza ebraica dell'esilio, nei ghetti, nelle lunghe serie di proibizioni, negli atti di emarginazione, nelle violenze commesse in nome della Croce.

Nelle Marche, attraverso un processo durato più secoli, gli ebrei erano riusciti ad inserirsi a pieno titolo nella società del tempo e ciò non aveva avuto contraccolpi nel senso dello sviluppo di atteggiamenti antiebraici. Infatti, dai documenti non risultano episodi di aperta intolleranza nei confronti della compagine ebraica e se anche vi furono si trattò di accadimenti sporadici, isolati nel tempo e nello spazio. Questa sostanziale "tolleranza" va molto probabilmente messa in relazione alla modesta consistenza numerica della popolazione ebraica presente nelle diverse città.

Tuttavia è solo nella seconda metà del XV secolo che si intensificano e si diffondono sentimenti e atteggiamenti fortemente antiebraici, e ciò a seguito soprattutto della massiccia e veemente predicazione dei frati minori dell'Ordine dell'Osservanza. Quando quei religiosi diedero inizio alla loro offensiva contro il prestito usurario (che in linea di principio non era rivolto solo contro gli ebrei), gli atteggiamenti antiggiudaici della popolazione presero

vigore, anche per via dell'immagine stereotipata che degli ebrei veniva presentata nelle prediche. Il fatto che questi ultimi, come è noto, non fossero solo usurai (e che anzi spesso pretendessero interessi più bassi di quelli dei loro colleghi cristiani) non impedì ai predicatori di presentarli in una luce davvero inquietante. E, di fatto, l'equazione usuraio uguale ebreo finì per divenire comune nelle prediche degli zoccolanti. Scrive, ad esempio S. Bernardino da Siena in un suo sermone che «ogni ebreo, soprattutto quando è prestatore, è nemico capitale del cristiano»³.

Il messaggio che veniva trasmesso era quello secondo il quale ovunque fosse permesso agli ebrei di prestare su pegno, i cristiani si sarebbero invariabilmente e inevitabilmente impoveriti. La miseria di molti – le cui cause erano ovviamente ben più complesse – veniva messa in relazione diretta con la presenza ebraica. Ovunque, durante i loro infuocati sermoni, i francescani denunciavano aspramente l'usura e invitavano (a volte con successo) i governi cittadini a liberarsi dei feneratori ebrei che erano ai loro occhi portatori di una doppia negatività: quella derivante dalla loro alterità religiosa e quella che discendeva dalla loro peccaminosa attività usuraria.

Da questa esigenza nacquero i primi Monti di Pietà, che negli intenti dei loro fondatori avrebbero dovuto permettere di risolvere definitivamente il problema del prestito ebraico e di procedere poi in un'altra direzione, vale a dire ad una sorta di “decontaminazione” della società cristiana. Se gli ebrei non erano più necessari, potevano essere espulsi; e mentre si facevano pressioni sui governi locali perché si decidessero a rescindere gli accordi stipulati con i banchieri, si poteva anche tentare la “santa via” della loro conversione.

Così durante la predicazione il francescano di turno sferrava un violento attacco ai capitoli stipulati dal Consiglio cittadino e ai prestatori ebrei. L'attività di prestito usurario costituiva infatti il bersaglio principale dei Minori Osservanti che non disdegnavano anche di evocare e inculcare una sorda avversione

³ BERNARDINO DA SIENA, *Sermone XLIII*, citato in R. BONFIL, *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento*, Firenze, Sansoni, 1991, p. 27.

antiebraica diffusa a livello di mentalità popolare, richiamandosi al *topos* dell'assassinio rituale, alla profanazione dell'ostia e alle particolari pratiche religiose degli ebrei. La logica conclusione portava alla stigmatizzazione di ogni contatto sociale fra cristiani e israeliti, mentre veniva profilato un ritratto del banchiere ebreo visto come un vorace succhiatore del sangue cristiano. Di solito però, passato il predicatore, nonostante il suo prestigio e i consensi che riscuoteva, le condotte venivano rinnovate e la convivenza tra ebrei e cristiani riprendeva come prima⁴.

I primi ebrei a Sanseverino

Come abbiamo detto in apertura, la storia degli ebrei di Sanseverino è stata già trattata da Vittorio Emanuele Aleandri e su di essi non mancano riferimenti nelle memorie degli storici locali e nei documenti degli archivi. Lo scopo di questo contributo è quello di tentare di illustrare un aspetto particolare dei rapporti tra la popolazione locale e gli ebrei qui residenti, ma per una migliore inquadratura della tematica in esame non ci possiamo esimere dal riepilogare nelle sue linee essenziali le vicende di quella comunità, almeno le più antiche.

A Sanseverino, come pure nei più cospicui centri dello Stato della Chiesa, esistevano già alla fine del Duecento insediamenti e comunità ebraiche. Il più antico documento ad attestare questa presenza è una pergamena del monastero benedettino di S. Mariano datata 9 agosto 1279, ora nell'Archivio Capitolare di Sanseverino, che contiene la vendita di un terreno e un uliveto in contrada Colleluce fatta da Angelo di Beniamino di Angelo giudeo all'abate del monastero anzidetto, e vi è allegato anche il testamento di Musceto del fu Angelo giudeo a favore delle figlie Baceva e Burgiella, del 13 novembre 1270⁵.

⁴ Numerosi studi sono dedicati a questa specifica tematica; per una sintesi rinviamo ad A. VERONESE, *L'attività finanziaria degli Ebrei nell'Italia centro-settentrionale e la polemica antiusuraria (sec. XIV-XVI)*, in S. BRACCI (a cura di), *Marco da Montegallo (1425-1496): il tempo, la vita, le opere. Atti del Convegno di studio, Ascoli Piceno 12 ottobre 1996 e Montegallo 23 agosto 1997*, Padova, Centro Studi Antoniani, 1999, pp. 43-61.

⁵ ARCHIVIO CAPITOLARE DI SANSEVERINO (d'ora in poi A.C.S.), *Fondo S. Ma-*

Al principio del XIV secolo la presenza ebraica in città è rilevabile da un documento esistente nello stesso Archivio. Infatti nel 1328 fu redatto un inventario dove vennero registrate tutte le cappelle soggette alla chiesa maggiore di S. Severino e le proprietà che costituivano il patrimonio di quella collegiata. L'inventario termina con una specie di "stato di anime" sui generis, in quanto in esso non vengono elencate le famiglie della parrocchia con tutti i componenti, ma solamente i capifamiglia con a lato la professione e, qualora forestieri, la provenienza: tra questi ultimi è registrato anche un «*Thomaxutius Bonagratie iudei*»⁶.

Gli ebrei erano attivi sia nei prestiti al Comune, effettuati in regime di convenzione, sia ai privati, indice di una strutturale carenza di liquidità, ma purtroppo per quel periodo le nostre fonti non consentono di sapere molto. Di qualche utilità può essere una delibera consiliare del 1365 che tratta appunto della regolamentazione del prestito, precisando però che il documento non fa specifico riferimento agli ebrei ma ai prestatori in generale; infatti, l'attività feneratizia non era esclusiva dei banchieri ebrei. Con il grande sviluppo delle attività mercantili il credito divenne un ramo specifico degli affari ed appaiono vere e proprie figure di prestatori "professionisti" anche tra i cristiani.

I crediti contratti, e sempre concessi su pegno, che si leggono nei rogiti notarili non lasciano mai trapelare la percentuale di interesse percepita dai prestatori, tuttavia è certo che essi praticassero tassi assai elevati se il Comune dovette intervenire per limitarli. Infatti, il 5 agosto 1365 le autorità comunali emanarono un provvedimento che stabiliva il tetto massimo di 8 denari per lira al mese. Normalmente 20 soldi, ciascuno di 12

riano, cass. XXVIII, n. 25. Vedasi anche ALEANDRI, *Una famiglia di medici ebrei*, p. 244 nota 3; O. MARCACCINI, *La storia del monastero benedettino di S. Mariano in Valle Fabiana attraverso le sue pergamene*, in *I Benedettini nelle valli del Maceratese. Atti del II Convegno del Centro di Studi Storici Maceratesi (9 ottobre 1966)*, Ravenna, Edizioni A. Longo, 1967 («Studi Maceratesi», 2), p. 244.

⁶ Dell'inventario del 1328 abbiamo una copia tarda, probabilmente del XVI secolo. Cfr. A.C.S., vol. LXXIX, *Selva di notizie storiche sulla insignità della Cattedrale di Sanseverino*, c. 84r. Vedasi anche O. MARCACCINI, *Sanseverino in un inventario del sec. XIV*, in «L'Appennino Camerte», n. 2 del 15 gennaio 1977, pp. 1-4.

denari, formavano la lira o libra; quindi gli 8 denari al mese per ogni libra di prestito avrebbero importato l'enorme usura del 40 % all'anno, ma forse il denaro aveva subito qualche deprezzamento per una delle crisi monetarie allora non infrequenti⁷.

Elementi essenziali del commercio e delle industrie erano, anche in quell'epoca, il credito, il regolare corso della moneta ed una procedura spicciativa per dirimere le inevitabili controversie. Mediante una riformanza consiliare di una trentina di anni più tardi (18 ottobre 1396) furono approvati gli «*ordinamenta super debitis et creditis et maxime mercantiis et ratione summaria circa ea ministranda*». Con tale delibera si stabiliva che i venditori potessero convenire i compratori non solventi direttamente innanzi al podestà, senza intervento di procuratori, ed ottenere giustizia sommaria. Seguivano le disposizioni circa i mutui ed i depositi di denaro, sui debitori contumaci, sulla quantità dell'usura, fissata ad un massimo del 10%. Infine venivano regolati i depositi in accomandita di derrate, panni, sete, e la formula per l'accettazione delle lettere di cambio. Tali ordinamenti erano approvati con la riserva che «*non aggia loco ne vero se intendano per carte o prestanze de Iudey, ma ad ipsi se observeno li statuti et loro ordenamenti a li quali derogare non volimo per li presenti capituli et ordinamenti*». Si desume quindi che gli ebrei esercitavano l'usura da molto tempo e che riguardo ad essi esistevano disposizioni già nello statuto più antico⁸.

Dopo la cacciata degli Smeducci che, ora come vicari di Santa Chiesa, ora come padroni assoluti e spesso ribelli al Pontefice,

⁷ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SANSEVERINO (d'ora in poi A.S.C.S.), *Riformanze Consiliari dal 1365 al 1367*, vol. 6, cc. 25r-25v. Vedasi anche ALEANDRI, *Gli Ebrei, le loro Banche d'Usura*, p. 6; ID., *Commercio e credito in una città marchigiana nel secolo XIV*, Viterbo, Tipografia dell'Urcionio, 1920, pp. 5-6; MARCACCINI, *Ebrei e Monte di Pietà*, p. 4; M. MORONI, *Prestatori ebrei ed economie cittadine nella Marca Anconitana, secoli XIII-XV*, in S. ANSELMI - V. BONAZZOLI (a cura di), *La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX*, Ancona, 1993 (Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 14), p. 14; M. CACIORGNA, *San Severino Marche alla metà del Trecento: aspetti dell'economia e della società dai registri notarili*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 103 (1998), p. 404.

⁸ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1394 al 1396*, vol. 8, cc. 63r-67/bis v. Vedasi anche ALEANDRI, *Gli Ebrei, le loro Banche d'Usura*, pp. 6-7; ID., *Commercio e credito*, pp. 7-8; MARCACCINI, *Ebrei e Monte di Pietà*, p. 4.

dominarono in Sanseverino fino al 1426, il Comune si affrettò ad inviare a papa Martino V due ambasciatori chiedendo di sottostare all'immediata dipendenza della Santa Sede e presentando una serie di richieste a favore della città che vennero accolte e confermate con un breve dello stesso pontefice. Al Consiglio di Credenza del 17 luglio 1426 fu data lettura del breve, che si felicitava per il ritorno della città alla devozione della Chiesa, e del capitolato riportato dai due ambasciatori con l'approvazione papale, che conteneva tra l'altro un articolo in cui si diceva che gli ebrei avevano molto sofferto durante la tirannia smeduccesca e che avrebbero abbandonato la città, con grave danno per la popolazione, se non fossero state abbassate le tasse loro imposte cui non erano più in grado di far fronte⁹.

Nello statuto municipale, compilato nello stesso anno, si trovano due rubriche che riguardano esplicitamente gli israeliti. Con la prima si stabiliva che se un ebreo fosse creditore di qualche somma e dentro cinque anni in tutto o in parte non avesse richiesto o riscosso il suo credito, questo intendevasi prescritto. Invece se avesse prestato una somma su pegno, e il debitore non lo pagava entro un anno, poteva citarlo in giudizio e farsi stabilire un termine di un mese trascorso il quale poteva vendere il pegno. Vendita che però doveva avvenire in Sanseverino o nel suo distretto con licenza del Consiglio di Credenza. L'altra rubrica trattava «*De iuramentis Judeorum*» e stabiliva che se un ebreo era chiamato a testimoniare su qualche lite o controversia, l'ufficiale dinanzi al quale la lite stessa verteva doveva fargli mettere la mano e giurare sopra le scritture ebraiche con una formula determinata registrata nello stesso statuto. Con questa attestazione solenne la sua risposta si riteneva giuridicamente vera¹⁰.

⁹ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1426 al 1428*, vol. 10, c. 6r (I numerazione). Vedasi anche ALEANDRI, *Gli Ebrei, le loro Banche d'Usura*, pp. 7-8; G. SALVIOLI, *Storia del Diritto Italiano*, VIII ediz., Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1921, p. 380; MARCACCINI, *Ebrei e Monte di Pietà*, p. 4.

¹⁰ A.S.C.S., *Liber statutorum terre Sanctiseverini*, ms. membranaceo, c. 128r (Lib. V, rub. 45: «*De prescriptionibus contra Judeos*»); cc. 128r-128v (Lib. IV, rub. 46: «*De iuramentis Judeorum*»). Le due rubriche, con piccole varianti, furono comprese anche nell'edizione a stampa dello statuto. Cfr. *Iura municipalia, capitula*,

Quando venne fatto lo statuto contenente le suddette rubriche già da molto tempo gli ebrei si erano stabiliti a Sanseverino dove esercitavano il prestito su pegno e trafficavano in diversi settori, oltre a quelli che si dedicavano a professioni liberali come medici e chirurghi. Dalla documentazione superstite risulta che vivevano in un clima non tanto di grande tolleranza, ma di notevole libertà, se non pure di posizione privilegiata. Ciò appare evidente dai patti o capitoli delle condotte che regolavano la presenza e l'attività ebraica nella città e che costituiscono una sorta di contratto legale e ufficiale, sottoscritto tra i governanti del Comune e gli ebrei.

Uno dei primi di questi patti rinvenuti porta la data del 22 gennaio 1429 e venne stipulato con Angelo di M^o Leone ebreo di Sanseverino e con i suoi fratelli Manuele e Deotaiute. I capitoli prevedevano quanto segue: 1) Il suddetto Angelo, i suoi fratelli e i suoi familiari non potevano essere obbligati ad operazioni e a mutui vietati dalla legge ebraica. 2) Nei giorni festivi del rito ebraico non potevano essere citati né molestati in nessun modo, e ogni atto fatto contro di essi in quei giorni era nullo. 3) I suddetti ebrei potevano liberamente mutuare a chiunque portasse loro dei pegni; e se questi pegni dopo contratto il prestito risultavano non appartenenti ai mutuatari, o da questi fossero stati indebitamente ritenuti, i legittimi proprietari non potevano pretendere la restituzione finché il mutuo non fosse stato completamente estinto e soddisfatto. 4) I pegni portati ad essi ebrei e non recuperati entro un anno dalla data del mutuo, potevano essere venduti o convertiti in uso e proprietà degli stessi ebrei mutuanti; salvo i pegni degli ufficiali pubblici i quali potevano essere venduti o convertiti dopo sei mesi; e ciò non ostante ogni disposizione statutaria in contrario. 5) Gli ufficiali pubblici della terra di Sanseverino non potevano costringere i suddetti ebrei a prestare denaro al Comune, ancorché si trattasse di prestanze imposte indistintamente a tutti i cittadini. 6) I libri tenuti dai

decreta et statuta civitatis Sancti Severini, Macerata, Ex Typographia Caroli Zenobij, 1672, pp. 119-120 (lib. II, rub. 45 e 46). Vedasi anche ALEANDRI, *Gli Ebrei, le loro Banche d'Usura*, pp. 3-5; MARCACCINI, *Ebrei e Monte di Pietà*, p. 4.

medesimi ebrei stipulanti dovevano aver fede in giudizio contro i debitori fino alla quantità di dieci libbre di denari e anche più. 7) I testamenti, i laudi, gli arbitrati, gli istrumenti e qualunque altro atto pubblico stipulati da essi ebrei, dovevano essere riconosciuti e messi in esecuzione dal podestà e dagli altri ufficiali pubblici. 8) I medesimi ebrei in ogni occasione potevano comparire in giudizio personalmente o per mezzo di rappresentanti in qualunque causa. 9) Gli stessi non potevano essere costretti ad alcun ossequio personale. 10) Dovevano finalmente essere trattati e considerati come veri e propri cittadini da qualunque autorità.

Tali capitoli vennero accordati per una durata di 25 anni conforme a quelli già fatti con altri ebrei che mutuavano a Sanseverino, e in particolare con Salomone di Sabato, in considerazione del fatto che detti prestatori fornivano un ottimo servizio alla cittadinanza che ne aveva frequente bisogno: «*quod de dicto eorum exercitio bonum est quod sint quamplures qui habeant materiam mutuus fenus facere et homines et personas ad ipsos accedentes bene et placebiliter tractare*»¹¹.

Il discorso sui banchi feneratizi potrebbe qui continuare ed ampliarsi con l'illustrazione dei singoli patti, rinnovati negli anni successivi per un arco di più di un secolo, che venivano registrati nei volumi delle Riformanze Consiliari. Scriveva qualche anno fa Simonetta Saffiotti Bernardi: «Le Riformanze possono essere considerate uno specchio delle necessità e dei problemi che quotidianamente investivano l'amministrazione pubblica. Documentano i verbali delle adunanze dei Consigli e tramandano fedelmente tutti gli interventi, con argomentazioni ed obiezioni, che portavano a una decisione: in particolare fanno conoscere il momento e le modalità secondo le quali uno o più ebrei vengono chiamati ed inseriti nella città; sono, pertanto, le fonti più eloquenti per illustrare le motivazioni, le modalità e il gradimento della presenza ebraica in un contesto cittadino»¹².

¹¹ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1428 al 1431*, vol. 11, cc. 179r-181r. Vedasi anche ALEANDRI, *Gli Ebrei, le loro Banche d'Usura*, pp. 8-10; MARCACCINI, *Ebrei e Monte di Pietà*, p. 4.

¹² S. SAFFIOTTI BERNARDI, *Gli ebrei e lo sviluppo cittadino nella Marca di Anco-*

Ma quello dei capitolati è un discorso troppo ampio che non può rientrare in questo studio per mancanza di spazio e perché del tema ha già trattato diffusamente il ricordato Vittorio Emanuele Aleandri nella sua monografia più volte citata e alla quale rimandiamo per maggiori notizie. Infatti, con l'inserimento di aggiunte o piccole varianti, queste condotte continuarono a Sanseverino ininterrottamente anche dopo l'istituzione del Monte di Pietà (1470), in seguito alla predicazione del minorita fra Gabriele Ghislieri da Jesi, e fino all'emanazione della bolla «*Haebraeorum gens*» di papa Pio V del 26 febbraio 1569, che espelleva gli ebrei dallo Stato Pontificio.

Prodromi antiebraici a Sanseverino

La coesistenza pacifica tra ebrei e sanseverinati si interrompe improvvisamente nella seconda metà del XV secolo, ma i segni precursori cominciano ad apparire già prima, come si può intuire dagli atti consiliari. Dall'esame di tali documenti si coglie chiaramente il cambiamento che sta avvenendo e la causa di questa mutazione è da individuarsi principalmente nella predicazione antiebraica dei frati francescani dell'Osservanza, inaugurata da S. Giacomo della Marca nel 1426, che influenzerà decisamente il comportamento dei cittadini e l'atteggiamento delle autorità comunali negli anni successivi.

A Sanseverino più volte i medici ebrei avevano ottenuto la condotta medica, cioè quella convenzione per la quale un dottore si obbligava a curare gli ammalati della città e del territorio comunale dietro una remunerazione fissa pagata a spese pubbliche. Tale preferenza era motivata dal fatto che l'arte medica da essi esercitata era più avanzata rispetto a quella dei colleghi cristiani tanto che alcuni ebrei furono pure al servizio di papi e di principi in qualità di medici e di chirurghi.

Nella nostra città il 23 settembre 1426 era stato eletto medico fisico del Comune il concittadino M° Leone di M° Abramo ebreo

na, in *Monti di Pietà, finanza locale e prestito ebraico nelle Marche in età moderna. Seminario di Studi del Centro Studi Avellaniti, Pesaro 11 settembre 1998*, Città Di Castello, Genesi, 2000, pp. 35-36.

con un salario di 75 fiorini per la durata di un anno. Nella lettera di condotta, trascritta per intero dal cancelliere nel volume delle Riformanze Consiliari, sono contenute tutte le clausole e le condizioni alle quali egli doveva sottostare¹³. M^o Leone, per successive conferme del Consiglio comunale, di anno in anno tenne senza interruzione la condotta fino al 1433, quando il 7 giugno gli venne nuovamente rinnovata per la solita durata di dodici mesi, ma all'inizio dell'anno seguente insorse una questione che venne portata all'attenzione del civico consesso.

Infatti, nella seduta del 19 febbraio 1434 si riferiva come molti cittadini avessero esposto al console e ai priori che l'«*egregius medicine profexor magister Leo magistri Abrae ebreus*», il quale da tempo esercitava l'arte medica in Sanseverino, tenesse un comportamento diverso nei confronti dei pazienti: mostrava un particolare affetto per alcuni mentre verso altri manifestava una spiacevole antipatia che poteva avere conseguenze pericolose. Per eliminare queste differenze di trattamento e placare le lamentele di coloro che non gradivano la presenza del medico ebreo, il Consiglio di Credenza deliberava di nominare al suo posto un medico cristiano, con le clausole consuete e lo stesso salario. Due giorni dopo la decisione veniva confermata con 67 voti a favore e 24 contrari dal Consiglio Generale¹⁴.

Le lamentele di quei cittadini circa la parzialità del medico ebreo appaiono più il pretesto che la vera ragione per giustificare la volontà della sua sostituzione. Non sembra perciò inverosimile che all'origine del provvedimento ci sia stata l'intromissione dal pulpito di qualche frate minore dell'Osservanza: si tenga presente che la Quaresima era iniziata proprio pochi giorni prima – ossia il mercoledì delle ceneri 10 febbraio – e con essa il relativo ciclo di predicazione che era solitamente tenuto dai religiosi di quell'Ordine di cui era noto lo zelo anti giudaico.

Erano trascorsi venti anni da quello spiacevole episodio quando venne a predicare la quaresima a Sanseverino fra Gia-

¹³ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1426 al 1428*, vol. 10, c. 20r (I numerazione). Vedasi anche ALEANDRI, *Una famiglia di medici ebrei*, p. 244.

¹⁴ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1432 al 1436*, vol. 13, cc. 58v-59v (II numerazione). Vedasi anche ALEANDRI, *Una famiglia di medici ebrei*, pp. 244-245.

come da Monteprandone, oggi meglio conosciuto come S. Giacomo della Marca, che fu uno dei principali esponenti francescani della predicazione contro gli ebrei. I suoi ammonimenti infatti, oltre che essere rivolti alla riforma delle norme statutarie circa il vizio della sodomia, il lusso delle vesti delle donne e il rispetto delle festività, stigmatizzavano soprattutto le concessioni agli ebrei del banco dei pegni e il permesso agli stessi di esercitare la professione medica fra i cristiani.

Il 6 aprile 1454 alcuni di questi argomenti furono portati all'esame del Consiglio di Credenza che delegò il console e i priori a nominare otto buoni cittadini incaricati di definire insieme a fra Giacomo eventuali statuti e decreti correttivi. Il successivo 14 aprile anche il Consiglio Generale tornava sulla questione ponendola al primo posto nell'ordine del giorno come materia di pubblica utilità. Oltre a confermare la commissione di cittadini già eletta, riguardo ai medici ebrei decretava l'imposizione di una multa di 25 fiorini: «*Et nichilominus quilibet ebreus qui excuerit in futurum artem medicine seu medicarie in fixica seu ciruya in terra Sanctiseverini vel eius comitatu et districtu inter christianos tamen incidat in penam.XXV. florenorum qualibet vice de facto exigendam per potestatem dicte terre et nostro Comuni applicandam. Et accusator primus habeat quartam partem pene et teneatur secretus*».

Inoltre, il 26 aprile 1454, nel lasciare Sanseverino, fra Giacomo comandava al cancelliere del Comune, Nicolò Colucci da Santa Vittoria, di registrare nel libro delle Riformanze alcuni capitoli per moderare il lusso delle donne, le spese nei matrimoni e soprattutto le disposizioni contro gli ebrei: «*Item quod medicus nullus ebreus audeat curare aliquem christianum aliquo modo et quesito colore et si contrafecerit incidat in penam.XXV. florenorum*»¹⁵.

¹⁵ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1453 al 1455*, vol. 23, cc. 140r-142r; cc. 145r-146v; cc. 153r-153v. Vedasi anche S. SERVANZI COLLIO, *Descrizione del calice entro cui dalla setta dei Fraticelli fu propinato il veleno al Beato Giacomo della Marca preceduta da brevi cenni sulla vita del medesimo*, Camerino, Borgarelli, 1884, p. 28; V. E. ALEANDRI, *San Giacomo della Marca in Sanseverino. (Memorie e Documenti dell'Archivio Settempedano)*, in «Arte e Storia», 19 (1900), n. 13-14, pp. 89-92; ID., *Una famiglia di medici ebrei*, p. 246; G. CASELLI, *Studi su S. Giacomo della Marca*

Le deliberazioni del Consiglio volevano essere una dimostrazione di buona volontà, di accettazione del pensiero di fra Giacomo, il quale aveva un grande carisma ed influenza sia per la sua capacità oratoria sia per l'eco dei miracoli che gli venivano attribuiti. L'adesione da parte del Consiglio all'invito del frate sembra dovuta al fatto che il Comune aveva ammesso all'esercizio della professione medica per tanti anni l'ebreo M° Leone di M° Abramo. Poiché al momento della delibera non vi erano però medici ebrei al servizio del Comune, con la stessa si intendeva, forse, combattere l'attività professionale privata di M° Leone e di suo figlio M° Manuele, anch'egli medico.

In genere gli stessi Consigli cittadini, una volta spentasi l'eco della predicazione minorita, non intendevano inasprire il rapporto con gli ebrei e così spesso i decreti venivano revocati dopo pochi mesi. Qualcosa del genere potrebbe essere avvenuto anche a Sanseverino perché, nonostante gli ammonimenti del frate ascolano, M° Manuele di M° Leone il 24 dicembre 1468 veniva di nuovo eletto per medico del Comune. Tra le condizioni era previsto uno stipendio di 70 fiorini e l'obbligo che il figlio Aiuto «*qui habet peritiam medendi*» (ma forse ancora studente di medicina) avesse sostituito il padre nel frattempo impegnato con il Comune di Montecchio (l'attuale Treia) fino alle calende di luglio dell'anno seguente¹⁶.

Ma per le feste di Pasqua del 1469, essendo il console e i priori andati a confessarsi dai frati dell'Osservanza, questi negarono di ammetterli al sacramento dell'Eucaristia finché non si fossero attivamente adoperati per revocare la nomina del medico ebreo. La questione fu portata al Consiglio credenziale del 3

pubblicati in occasione del II centenario della sua canonizzazione, vol. I, Ascoli Piceno, Tipografia E. Tassi, 1926, p. 347; R. PACIARONI, *Gli osservanti dall'Eremo del Monte S. Vicino al Convento di S. Maria delle Grazie di Sanseverino Marche*, in «Pincenum Seraphicum», 12 (1975), p. 200 nota 37; U. PICCIAFUOCO, *S. Giacomo della Marca (1393-1476) uomo di cultura - apostolo - operatore sociale - taumaturgo del sec. XV*, Montepandone, Santuario «S. Giacomo» - Convento «S. Maria delle Grazie», 1976, pp. 146-147; R. RUFFINI, *Medici e guaritori forestieri nella Marca anconitana, in particolare nella città di Macerata, nei secoli XIV-XVI*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI. Atti del XXX Convegno di Studi Maceratesi (Macerata, 19-20 novembre 1994)*, Macerata, 1996 («Studi Maceratesi», 30), pp. 287-288.

¹⁶ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1468 al 1470*, vol. 30, cc. 105v-112v.

aprile nei termini seguenti: «*Cum per fratres de Observantia, quibus M(agnifici) D(omini) confexi sunt, sit prohibitum ne summant eucalisticia in isto festo neque postea nisi prius dent operam toto posse quod magister Emanuel ebreus, conductus in medicum Communis, cassetur placeat providere et si vobis placuerit ipsum cassare ad evitandum peccatum, placeat providere de uno medico cristiano qui peritiam habeat phisice et ciruice mederi*».

L'assemblea dava mandato al console e ai priori affinché si impegnassero «*ut magister Emanuel iudeus renuntiet electione et conducte annue in eo facte in medicum dicti Communis*» e, una volta ottenuta detta rinuncia, si provvedesse alla nomina di un medico cristiano con un salario annuo di 100 fiorini. La proposta veniva approvata, ma con una esigua maggioranza: 36 voti favorevoli e 16 contrari (si tenga presente che le proposte portate in votazione venivano solitamente approvate all'unanimità o con larghissima maggioranza).

Oltre che odiosa la proposta era anche economicamente svantaggiosa perché prevedeva un aggravio di altri 30 fiorini per le casse del Comune, in quanto il compenso dei medici cristiani era notoriamente maggiore rispetto a quello dei colleghi ebrei. Il console e i priori avevano quindi interpellato il concittadino M^o Francesco Ricotti il quale si era detto disponibile a ricoprire l'incarico, ma senza farsi sfuggire l'occasione di chiedere un consistente aumento del salario. Nel successivo Consiglio del 7 marzo fu approvata, come suol dirsi a denti stretti, la proposta di aumentare di altri 20 fiorini la sua paga e il giorno successivo gli fu inviata la patente di condotta¹⁷.

Passiamo ora ad esaminare un'altra forma di discriminazione collettiva, ossia quella del "segno", cioè un pezzo di stoffa gialla che doveva portarsi in evidenza in pubblico dalle persone israelite. A partire dal Quattrocento si moltiplicano nei Comuni delle Marche e dell'Umbria, come nel resto dell'Italia, le disposizioni legislative tendenti ad obbligare gli ebrei a distinguersi

¹⁷ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1468 al 1470*, vol. 30, cc. 137r-141r. Vedasi anche ALEANDRI, *Una famiglia di medici ebrei*, p. 246; PACIARONI, *Gli osservanti dall'Eremo del Monte*, pp. 199-200; RUFFINI, *Medici e guaritori forestieri*, p. 289.

negli abiti dai cristiani. L'imposizione del cosiddetto segno agli ebrei (e ai saraceni) è già presente nei paragrafi del IV Concilio Lateranense del 1215, dove è giustificata con il timore che, in caso contrario, la possibilità di rapporti sessuali tra infedeli e cristiani ne sarebbe agevolata. In pratica non sembra che la disposizione sul segno sia stata applicata in Italia prima della fine del Trecento, se non in casi sporadici.

A Sanseverino ci imbattiamo per la prima volta nel segno solo nel 1440 e a seguito di una situazione boccacesca che si era verificata nel postribolo comunale. Come è noto, molti statuti municipali, ad evitare qualsiasi «*contaminatio*», proibivano i rapporti sessuali di cristiani con ebrei punendoli severamente. Anche lo statuto di Sanseverino, rinnovato nel 1426 dopo la cacciata dei Signori Smeducci, contemplava un divieto in proposito. La rubrica 41 del II libro dei *Malefizi* stabiliva che il congiungimento carnale di un giudeo con una cristiana e viceversa doveva essere punito addirittura con la pena capitale: «*Si vero iudeus aliquam christianam carnaliter active congnoverit vel christianus aliquam iudeam, tam agentes quam patientes capite puniantur*»¹⁸.

Nel verbale della seduta consiliare del 5 giugno 1440 si legge che due ebrei, uno di Sanseverino e l'altro di Ancona, si erano recati nel lupanare della città e lì si erano intrattenuti («*rem agere*») con una meretrice cristiana. Quelli erano fuggiti subito dopo, ma la meretrice era stata arrestata dal podestà e rinchiusa in carcere per il reato commesso; ma poi andava esente dalla pena perché lo statuto non contemplava la fattispecie della prostituta operante nel postribolo comunale e soprattutto perché commettendo il fallo quella ignorava nei due clienti la condizione di giudei. Ad evitare il ripetersi di simili incresciosi incidenti il Consiglio deliberava che, per il futuro, nessun giudeo abitante a Sanseverino o forestiero potesse andare in giro senza un segno che lo distinguesse dai cristiani. L'obbligo valeva per i maschi e le

¹⁸ A.S.C.S., *Liber statutorum terre Sanctiseverini*, ms. membranaceo, cc. 63r-63v (Lib. II, rub. 41: «*De adulteriis, strupo, incestu, raptu virginum, sanctimonialium, vitio sodomitico nefario et dampnato cobitu et similibus et de lenonibus*»).

femmine, i vecchi e i bambini di ogni età e il segno stabilito era una O tonda di colore giallo, larga quattro dita, cucita sul petto di ogni persona ebrea in modo tale da poter essere ben visibile; chi contraveniva cadeva in una pena di ben 100 ducati.

Lo stesso giorno il console e i priori, mettendo in esecuzione la deliberazione consiliare, mandavano M° Giacomo Allegrini, banditore del Comune, ad annunciare per i luoghi pubblici il decreto affinché fosse a tutti noto:

Quod omnes et singuli iudei, mares et femine, magni et parvi cuiuscumque etatis sint, tam habitatores huius terre quam etiam forenses ad terram hanc quomodolibet accedentes, debeant ponere signum in omnibus vestimentis eorum videlicet. O. tundum giallum, largum quatuor digitis ad minus, infra quatuor dies proxime venturos et ipsum signum elapso dicto termino semper et omni tempore debeant et teneantur portare in omnibus vestimentis eorum et cuiuslibet eorum publice et manifeste discopertum ante pectus cuiuslibet ipsorum per totam dictam terram et districtum eius, ad penam centum ducatorum pro quolibet et qualibet vice, applicandam ipso iure in Comuni dicte terre et exigendam de facto sine remissione prout in dicta reformatione serius continetur¹⁹.

Il 24 giugno il Consiglio Generale ratificava la riformanza senza sollevare eccezioni, sollecitando il console e i priori a vigilare perché fosse scrupolosamente rispettata «*ad removendum omnem malitiam omnemque deceptionem a perfidia iudeorum predictorum*». Inoltre, perché la risoluzione avesse maggiore forza, fu portata anche all'approvazione di Alessandro Sforza, vicemarchese della Marca e generale governatore per conto del fratello Francesco Sforza, che aveva allora la signoria della regione. Quattro giorni dopo arrivava da Fabriano la sua conferma che prevedeva però una piccola limitazione: per i bambini ebrei sopra i sette anni la pena doveva essere ridotta a 25 libbre di denari²⁰.

Se a determinare l'imposizione del segno era stato un caso

¹⁹ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1438 al 1441*, vol. 15, cc. 66r-67v (III numerazione). Vedasi anche V. E. ALEANDRI, *I lenoni tedeschi a S. Severino (Marche) nel secolo XV*, Viterbo, Tipografia dell'Urcionio, 1915, p. 5.

²⁰ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1438 al 1441*, vol. 15, cc. 71v-72v (III numerazione). Vedasi anche A. GIANANDREA, *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'Archivio Settempedano*, Milano, Tipografia Bortolotti di Dal Bono e C., 1885, p. 81.

fortuito, i frati francescani da parte loro non perdevano nessuna occasione per condurre la loro campagna antiebraica. Il 25 settembre 1452, fra Giovanni da Napoli, «*ordinis Sancti Francisci Observantiae*», aveva pregato e fatto istanza al console e ai priori affinché, per riguardo verso la religione cristiana, il Comune si impegnasse a sfrattare dalle loro case alcuni ebrei che abitavano nei pressi della chiesa di S. Maria Maddalena (oggi S. Agostino) retta dai frati agostiniani. In quegli anni ancora non esisteva nella città un quartiere esclusivamente abitato da ebrei, o un ghetto in cui questi fossero costretti a risiedere, ma vigeva una diffusa contiguità.

Il Consiglio di Credenza, prima di procedere, aveva deciso che il console e i priori nominassero otto probi cittadini che, insieme ad essi, dovessero esaminare la questione e provvedere per il trasferimento degli ebrei in un sito diverso, che non fosse vicino ad altre chiese. Finalmente il 5 ottobre furono eletti gli otto deputati «*super facto habitationum iudeorum*», ma dai documenti non risulta che abbiano adottato alcun provvedimento al riguardo né il Consiglio venne più chiamato a deliberare sulla materia. Come sia andata a finire la vicenda non ci è dato sapere, ma spesso succedeva che, passata l'ondata di avversione antiebraica fomentata dal predicatore di turno, non si dava esecuzione alle risoluzioni prese e la situazione ritornava nello *statu quo ante*²¹.

Sassi contro gli ebrei durante la Settimana Santa

Se quello del prestito su pegno rimane il principale aspetto a destare l'attenzione degli studiosi che hanno affrontato il problema degli ebrei (e non solo nelle Marche), dobbiamo tuttavia rilevare che la fioritura di studi sull'argomento ha fornito pochi parametri per una più completa inquadratura della presenza ebraica nella società medievale e dei suoi rapporti con i cittadini di religione cristiana per verificare se l'antisemitismo sia stato un

²¹ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1450 al 1452*, vol. 21, cc. 24v-28v (II numerazione). Vedasi anche PACIARONI, *Gli osservanti dall'Eremo del Monte S. Vicino*, p. 200 nota 37.

fenomeno endemico e sempre presente o si sia invece accentuato con la predicazione francescana nella metà del Quattrocento, in particolare quella di fra Giacomo della Marca, oltre a quelle di fra Bernardino da Siena e di fra Giovanni da Capestrano.

In alcuni periodi dell'anno le persecuzioni e le vessazioni si facevano più gravi: così durante la Settimana Santa che era una settimana di tensioni e di fortissime emozioni. Allora i cristiani, esaltati dalle prediche dei frati e dal lutto della Chiesa per gli eventi di fede correlati agli ultimi giorni di Gesù, in particolare la sua passione e morte in croce, si sfogavano tirando sassi e pietre o cose turpi sulle case abitate dagli israeliti e bastonando qualunque individuo di razza ebraica si fosse azzardato ad uscire dalla propria abitazione. Una deplorable costumanza che degenerava spesso in disordini, saccheggi, furti e ferimenti, tanto che diverse città furono costrette a vietarla con appositi ordinamenti.

Infatti, in molti statuti dei nostri Comuni è contenuta una norma che faceva obbligo agli ebrei di non uscire dalle loro abitazioni e rimanere ben tappati in casa dal giovedì al sabato santo e ciò anche per non esporli, in quei giorni di fervore religioso, alle rappresaglie del popolo. Allo stesso tempo la norma diffidava i cristiani a non gettare sassi e pietre contro gli usci e le finestre degli ebrei, comminando pene per i trasgressori²². Lo statuto municipale di Sanseverino, redatto nell'anno 1426, non

²² Segnaliamo, ad esempio, gli statuti comunali di Fano (1508), Pesaro (1531), Senigallia (1537), Ancona (1566), Sant'Elpidio a Mare (1571), Fermo (1589), Recanati (1608), Urbino (1696). Cfr. *Statuta civitatis Fani*, Phani, per Hieronymum Soncinum, MDVIII, cc. n.n. (Lib. I, rub. 42); *Statuta civitatis Pisauri noviter impressa MDXXXI*, Pisauri, per Baldassarrem quondam Francisci de Carthularis de Perusio, MDXXXI, c. 104r (Lib. V, rub. 107); *Statutorum et Reformationum Magnificae Civitatis Senogallie volumen*, Pisauri, per Baldasserrem quondam Francisci de Carthulariis de Perusia, MCCCCXXXVII, c. IXr (Lib. I, rub. 26); *Constitutiones sive Statuta Magnificae Civitatis Anconae*, Anconae, Excudebat Astulfus de Grandis Veronensis, MDLXVI, c. 94r (Lib. III, rub. 42); *Statutorum Ecclesiasticae Terrae Sancti Elpidii volumen*, Maceratae, Per Sebastianum Martellinum Maceratensem, MDLXXI, cc. 14r-14v (Lib. I, rub. 47); *Statuta Firmanorum*, Firmi, Apud Sertorium de Montibus, 1589, p. 178 (Lib. V, rub. 135); *Iura municipalia seu Statuta admodum Ill. Civitatis Recaneti quatuor libris distincta*, Recaneti, Ex Typographia Antonij Braidae, MDCVIII, c. 132/bis (Lib. III, rub. 146); *Decreta, Constitutiones, Edicta, et Bannimenta Legationis Urbini, nunc primum in lucem edita*, Pisauri, Typis Dominici & Fratrum de Gottis, MDCXCVI, pp. 270-272.

contiene alcuna rubrica in proposito (forse perché allora il fenomeno non si era ancora manifestato), ma in seguito la situazione cambierà aspetto in modo radicale come provano i documenti.

Il fenomeno delle sassaiole pasquali è stato già attentamente studiato da Ariel Toaff in riferimento alle comunità ebraiche dell'Umbria tra Quattro e Cinquecento. L'illustre studioso denomina "sassaiola santa" la serie delle violenze contro gli ebrei in quel particolare momento dell'anno. Era in realtà una pratica molto diffusa in tutta Europa e veniva esercitata contro beni e persone, quasi come parte integrante di un rituale, previsto e in un certo senso controllato dalle autorità ecclesiastiche e civili. A volte tale rituale era occasione di saccheggi e scompigli di vario tipo, cosicché molte città furono costrette a impedirlo o a farlo praticare solo a fanciulli che non avessero superato i quindici anni d'età²³.

Per quanto riguarda le Marche sporadici accenni a tale forma di violenza possono rinvenirsi in alcune pubblicazioni di storia locale, quasi esclusivamente però a commento della legislazione statutaria; infine, negli studi che sono stati compiuti sugli ebrei di Sanseverino, compreso quello più volte citato dell'Alendri, è completamente ignorato questo squarcio di storia che invece offre spunti di grande interesse. Nonostante il panorama storiografico non sia dei più confortanti, siamo stati indotti alla compilazione del presente lavoro dalla disponibilità di una discreta massa di dati documentali che ci sembrava potesse riuscire utile rendere di pubblica ragione, se opportunamente trascritti ed illustrati. Ciò al fine di contribuire – pur limitatamente alla ristretta area studiata – a dare un'idea meno vaga dei rapporti che intercorrevano tra cristiani ed ebrei.

²³ A. TOAFF, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna, Società editrice il Mulino, 1989, pp. 219-225. Per quanto riguarda l'Italia si veda inoltre K. R. STOW, *Alienated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1992, p. 240; A. FOA, *Ebrei in Europa. Dalla peste nera all'emancipazione*, Bari, Editori Laterza, 1992, pp. 57-58; A. TOAFF, *Mangiare alla giudia. La cucina ebraica dal Rinascimento all'età moderna*, Milano, Il Giornale-Biblioteca storica, 2000, pp. 141-145; C. SUSAN, *Gli ebrei nei riti e nel teatro religioso medievali. Il caso della festa dell'Assunta nel Regno d'Aragona e in Sicilia (secoli XIV-XV)*, in «Sacra Scaena», I/2 (2005), pp. 19-34; G. CAPRIOTTI, *Lo scorpione sul petto. Iconografia antiebraica tra XV e XVI secolo alla periferia dello Stato pontificio*, Roma, Gangemi editore, 2015, pp. 52-54.

Abbiamo così tentato di tracciare un quadro del fenomeno sulla base principalmente dei documenti dell'Archivio storico comunale, che non mancano, anche se spesso presentano delle lacune. Una fonte indubbiamente interessante potrebbe essere anche quella dell'Archivio notarile, ma i limiti della nostra ricerca non hanno consentito che qualche sondaggio. Ad ogni modo si può affermare con sicurezza che il lancio dei sassi contro gli ebrei ed altre offese erano aspetti generalizzati del fenomeno la cui ampiezza e frequenza è rivelata soltanto in parte dal pur cospicuo materiale archivistico inedito portato alla luce e pubblicato in appendice. Un fenomeno questo che costituisce un aspetto da non ignorare per chi intenda inquadrare nei suoi giusti termini il rapporto quotidiano che esisteva tra società ebraica e cristiana nell'Italia tardomedievale.

Il primo documento che abbiamo trovato negli archivi locali risale al 13 aprile 1459. In quel giorno Israele ed Elia di Salomone, anche a nome degli altri ebrei residenti in Sanseverino, esponevano al Consiglio di Credenza come da qualche tempo, nei giorni del giovedì e del venerdì santo, i giovani e i fanciulli della città fossero soliti lanciare contro le loro abitazioni sassi e pietre che sfondavano le porte, fracassavano le finestre e rompevano i coppi dei tetti causando gravi danni materiali ma mettendo in pericolo anche la vita dei supplicanti. La situazione era andata sempre più degenerando e soprattutto nell'anno in corso (in cui la Pasqua era caduta il 25 marzo), ma i colpevoli di tali atti non avevano patito alcuna pena perché minorenni e quindi non perseguibili.

In passato, per rispetto dei cristiani, in quei giorni gli ebrei erano rimasti sempre rinchiusi nelle loro case, con le porte e le finestre serrate, e avevano sopportato pazientemente le offese loro fatte, sperando che il Comune avesse provveduto a porvi opportuno rimedio, ma poiché si stava andando di male in peggio chiedevano ai governanti protezione affinché cessassero le molestie verso le loro case, i loro beni e le loro persone minacciando, in caso contrario, di interrompere le proprie attività, di abbandonare Sanseverino e trasferirsi altrove «*cum tantam iniuriam, lesionem et dedecus amplius pati non possint*».

A seguito di questa forte denuncia il Consiglio incaricava il console e i priori di nominare quattro probi cittadini i quali,

insieme ad essi, dovevano diligentemente esaminare la supplica degli ebrei e in merito deliberare con la stessa autorità del Consiglio. Il 25 aprile, giungeva la decisione della commissione la quale decretava che in futuro, durante la Settimana Santa, nessuna ingiuria, molestia o danno potesse essere fatta agli ebrei purché essi fossero restati virtuosamente chiusi nelle loro abitazioni, specialmente nei giorni del giovedì e venerdì santo. E se qualche sanseverinate, di qualunque grado e condizione, di età superiore ai 10 anni, avesse lanciato sassi o ingiuriato in altro modo gli ebrei, sarebbe caduto di fatto nella pena di 20 soldi da applicarsi alle casse del Comune senza alcuna solennità²⁴.

Non è stato possibile in questa prima fase della ricerca stabilire una diretta relazione fra i fatti vessatori contro gli ebrei e la contemporanea presenza dei francescani dell'Osservanza. Basterà però ricordare che questi ultimi erano chiamati quasi ogni anno a tenere nella città un ciclo di predicazione proprio nel tempo quaresimale e perciò non potevano non essere coinvolti nella sobillazione dei fedeli contro i prestatori israeliti e le loro famiglie.

La minaccia della pena pecuniaria (peraltro assai tenue) fu poco efficace e non riuscì a frenare il fenomeno della sassaiola. Come è noto, l'amministrazione della giustizia era allora affidata al podestà che disponeva di ampie competenze, sia in campo civile sia criminale, e che nell'assolvere i suoi compiti si avvaleva di una "famiglia" composta da cancelliere, notai, giudici e birri. Nel suo ufficio era tenuto ad affermare il diritto, là dove fosse stato eluso o violato, a giudicare con equità, mostrandosi particolarmente attento ai soprusi operati a danno delle persone più povere e bisognose. A questo importante magistrato era affidato il potere esecutivo e di polizia nonché di applicazione e di controllo delle leggi statutarie e degli ordinamenti civici. Nelle leggi sanseverinate non risulta alcuna discriminazione giuridica nei confronti degli ebrei.

Il 1° aprile 1461 il podestà Nicolò Simonetti da Cingoli, fu costretto a far bandire pubblicamente una sua ordinanza che

²⁴ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1459 al 1461*, vol. 26, cc. 17v-23r. Cfr. *Appendice*, doc. 1.

imponere ai sanseverinati di non infastidire gli ebrei nei prossimi giorni di giovedì e venerdì della Settimana Santa (la Pasqua sarebbe caduta il 5 aprile). Per i contravventori era prevista una pena di ben 10 libbre di denari: poiché la multa precedentemente fissata era di 20 soldi, equivalenti ad una libra, con questo provvedimento la pena era stata addirittura decuplicata.

L'inasprimento della pena lascia supporre che ormai non fosse più solo una folla di «*pueri*», bambini e ragazzi, a recarsi alle case degli ebrei per bersagliarle con una fitta sassaiola, ma anche gli adulti si esercitassero in quello sport. All'autorità stava a cuore soprattutto la quiete sociale e un invito a legiferare in proposito era giunto anche dallo stesso Luogotenente della Marca (che era allora il cardinale Francesco Piccolomini di Siena, poi papa con il nome di Pio III) che aveva scritto una lettera al podestà, al console e ai priori della città²⁵.

La colorita ed efficace trattazione della “sassaiola santa” in Umbria delineata dal citato Ariel Toaff ha poco a che vedere con quella che si svolgeva a Sanseverino. Egli, infatti, legge la sassaiola contro i giudei come una ragazzata, uno spettacolo quasi goliardico, una sorta di gioco comunitario, al quale gli stessi ebrei apparivano del tutto rassegnati. Nella nostra città il copione della manifestazione non era sempre scontato e a volte qualche ebreo si ribellava ai soprusi dei cristiani, come risulta dalla documentazione di natura giudiziaria tratta dalla serie dei *Malefizi*, che è particolarmente utile per lo studio della società del tempo.

L'11 maggio 1470 la curia del podestà Giovan Francesco Ficasecchi da Sarzana, dietro querela di M° Manuele ebreo di Sanseverino, apriva un processo contro quattro sanseverinati – Baldassarre di ser Carlo, Nicola Tagliacozzi, Nicola Gaudentis, Domenico Ricci – accusati di aggressione a mano armata ed effrazione della porta di casa di Aiuto, figlio di M° Manuele ebreo. Il fatto era avvenuto nel precedente mese di aprile, il

²⁵ A.S.C.S., *Hic est Liber Maleficiorum et Extraordinariorum tempore regiminis spectabilis viri Nicolay Stefanelli de Simonictis de Cingulo, potestatis terre Sancti Severini M°CCCCXXI*, c. 96r. Cfr. *Appendice*, doc. 2.

venerdì santo; in quel giorno particolare i quattro non si erano limitati al tradizionale lancio di sassi ma, armati di bastoni, coltelli e di un'accetta di ferro, si erano diretti alla casa dell'ebreo che si trovava nel piazzale avanti la chiesa di S. Maria Maddalena e con veemenza avevano rotto l'uscio dell'abitazione, in violazione delle leggi statutarie e degli ordinamenti cittadini. L'atto di accusa non riporta il movente del crimine, ma è facile dedurre che esso rientri nel clima di intolleranza e di violenza antiggiudaica che caratterizzava i giorni della Settimana Santa e massimamente il venerdì santo in cui si commemoravano la passione e la crocifissione di Cristo.

Secondo la procedura del tempo, il podestà trasmetteva agli imputati la notifica dell'inquisizione con i capi di accusa loro ascritti invitandoli a comparire davanti al suo banco giuridico per scusarsi e difendersi del loro operato. Il 17 maggio si presentavano nel palazzo podestarile solo in tre, cioè Nicola Tagliacozzi, Nicola Giorgi e Domenico Ricci (la posizione di Baldassarre di ser Carlo era stata stralciata per un procedimento separato), e venne loro letta l'imputazione in volgare per maggiore comprensione. Essi negarono ogni addebito respingendo tutte le accuse come false e chiedendo che venissero ascoltati alcuni testimoni presenti al fatto e altri del vicinato²⁶.

Ma la storia non termina qui. Il medesimo giorno 17 maggio il podestà apriva un altro processo contro lo stesso Aiuto figlio di M° Manuele ebreo, non più in veste di vittima ma quale imputato per il crimine di ferimento con fuoruscita di sangue avvenuto ugualmente in quel venerdì santo. Arrabbiato per quegli scalmanati che si erano radunati davanti la sua casa e cercavano di sfondarne l'uscio con l'accetta, egli aveva reagito spingendo fuori da una fessura (?) della porta («*per ramolam ostii domus sue solite abitationis*») la lama di un coltello che aveva ferito ad una gamba un certo Pietro Moriconi con spargimento di sangue. Il colpito non risulta far parte del gruppo degli aggressori

²⁶ A.S.C.S., *Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis viri Iohannis Francisci de Fichasechis de Sarezana, palatini comitis, sub anno Domini M°CCCC°LXVIII° et XX*, cc. 79r-80v (II numerazione). Cfr. *Appendice*, doc. 3.

denunciati e quindi è probabile che si trovasse casualmente fuori la casa dell'ebreo.

Anche per Aiuto ci fu la citazione davanti al tribunale del podestà, ma il 15 maggio si presentò in sua vece il padre M° Manuele che giurò sul Vangelo di dire tutta la verità, anche se lo statuto comunale prescriveva che gli ebrei dovessero prestare giuramento sopra la sacra scrittura ossia l'Antico Testamento e non sul Nuovo Testamento. Egli ammise la colpa del figlio così come era descritta in apertura del processo e promise di stare ad ogni decisione del podestà e di pagare la multa che sarebbe stata comminata. Con questa confessione spontanea del reato l'accusato poteva godere di un beneficio sull'entità della pena (di solito la riduzione di un quarto); inoltre M° Manuele produceva un istrumento di pace ottenuto dalla parte offesa che assicurava un'ulteriore diminuzione della pena²⁷.

Il 24 maggio 1470 il podestà pronunciava la sua sentenza definitiva condannando Aiuto, per il ferimento di Pietro Moriconi, alla pena di 18 libbre di denari e 15 soldi da versare nelle mani del camerario del Comune entro dieci giorni. Se avesse effettuato il pagamento nel termine fissato avrebbe usufruito di un ulteriore beneficio pari alla riduzione di un quarto della pena. Lo stesso giorno il podestà emetteva altra sentenza contro Baldassarre di ser Carlo (di cui è andato smarrito il processo) che veniva condannato alla ben più salata multa di 60 libbre di denari, per aver aggredito Aiuto di M° Manuele ebreo e rotto con l'accetta la porta della sua casa, e al risarcimento del danno causato²⁸.

Intanto il mandato semestrale di detto podestà era in scadenza e con il mese di giugno 1470 entrava in carica un nuovo magistrato, che era il dottore di leggi Galeotto Galeotti da Casa-

²⁷ A.S.C.S., *Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis viri Iohannis Francisci de Fichasechis de Sarezana, palatini comitis, sub anno Domini M°CCCC°LXVIII° et XX*, c. 81r-82v (II numerazione). Cfr. *Appendice*, doc. 4.

²⁸ A.S.C.S., *Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis viri Iohannis Francisci de Fichasechis de Sarezana, palatini comitis, sub anno Domini M°CCCC°LXVIII° et XX*, cc. 106r-106v (II numerazione). Cfr. *Appendice*, doc. 5.

lena di Amandola. Questi riprendeva subito l'iter giudiziario dei processi lasciati in sospeso dal suo predecessore, tra cui quello relativo ai tre imputati, e il 6 giugno convocava i testimoni già segnalati più altre quattro donne come persone informate sui fatti. Enigmatico o comunque strano il comportamento dei testimoni chiamati a deporre: solo uno ammette di aver visto Nicola Tagliacozzi lanciare una pietra contro la porta dell'ebreo e di averlo poi minacciato con la stessa pietra; tutti gli altri dichiarano di non sapere nulla. Pertanto, non essendoci concordanza tra la denuncia di M° Manuele, le deposizioni dei testimoni e le indagini fatte dal predecessore, il 7 luglio 1470 il podestà assolveva tutti e tre gli imputati dal reato ascrittogli²⁹.

Per il decennio successivo non abbiamo trovato notizie di manifestazioni contro gli ebrei, ma è probabile che essi continuassero ad essere fatti oggetto di scherni e di lanci di sassi. Una conferma ci viene da un documento del 16 agosto 1480: allorché dal Comune furono rinnovati per tre anni i capitoli per il prestito feneratizio con gli ebrei David e Giacobbe di Israele e i loro sei fratelli abitanti a Sanseverino, fu espressamente contemplato in un articolo il divieto di lanciare sassi contro le loro case e di fare altre ingiurie durante la Settimana Santa, con la sanzione penale di 20 bolognini per i contravventori:

Item quod non liceat alicui persone de dicta terra et eius territorio et districtu assassare nec sassa prohibere in domibus eorum habitationis vel iniuriam aliquam inferre in ehadomada sancta sub pena viginti bononienorum pro quolibet contrafaciente, et pater teneatur ad penam pro filio et dominus pro famulo. Et potestas dicte terre qui pro tempore fuerit ad petitionem et requisitionem dictorum hebreorum et cuiuslibet ipsorum procedat contra delinquentes et repertos culpabiles condemnet in penis predictis sub pena ipsi officiali contrafacienti decem librarum de suo salario, auferendarum.

Se in questo capitolato vengono richieste simili clausole, mentre in quelli precedenti esse non venivano menzionate,

²⁹A.S.C.S., *Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore officii spectabilis et eximii legum doctoris domini Galeocti de Galeoctis de Casalena de Amandola, sub anno Domini MCCCCLXX^o et LXXI*, cc. 5r-5v, c. 325r. Cfr. *Appendice*, doc. 6.

è segno che negli ultimi tempi il fenomeno delle sassaiole era andato crescendo rendendo necessaria l'applicazione di precise garanzie onde evitare il ripetersi di episodi incresciosi e di vessazioni nei confronti degli ebrei. Il lancio dei sassi avveniva da parte del popolino e soprattutto della ragazzaglia per cui si chiedeva che i genitori dovessero rispondere per i loro figli e i padroni delle botteghe artigiane per i loro inservienti (*famuli*). D'altro canto vigeva già una norma che obbligava i genitori a pagare le sanzioni per gli illeciti commessi da propri figli se minorenni³⁰.

L'inserimento dell'articolo non fu però stimato sufficiente a salvaguardare gli interessi dell'intera comunità ebraica tanto che, appena quattro giorni dopo, M° Emanuele di M° Leone presentava una supplica al Consiglio di Credenza nella quale, dopo aver ricordato la «*lapidatione facta ebreis hoc proxime elapso anno*», chiedeva una maggiore protezione durante la Settimana Santa. L'assemblea deliberava anzitutto che il supplicante e la sua famiglia, dal giovedì santo fino al sabato santo, dovessero stare chiusi in casa e in caso di trasgressione la pena era di 10 libbre ciascuno. Inoltre per lo stesso periodo era vietato a chiunque lanciare sassi contro le loro case («*quod nulla persona audeat dicto tempore assare vel saxa prohicere ad domos et super domibus dicti magistri Emanuelis suplicantis et sue familie*») e chi contravveniva cadeva nella multa già stabilita di 20 bolognini (ossia 2 libbre) e il padre era tenuto a pagare per il figlio; se poi questo avesse avuto meno di dieci anni la pena sarebbe stata di 10 frustate. La delibera doveva essere pubblicamente bandita prima del giovedì santo perché nessuno potesse accampare ignoranza in ordine a quanto stabilito³¹.

Le precedenti disposizioni dovevano sicuramente essere state disattese se gli ebrei erano costretti a richiamarne l'osservanza e a pretendere che i podestà in carica facessero osservare la legge; sembra infatti che le autorità fossero abbastanza indulgenti nei confronti dei cristiani colpevoli. Il 24 aprile 1483 il console e i

³⁰ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1480 al 1483*, vol. 35, cc. 2r-4r. Cfr. *Appendice*, doc. 7.

³¹ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1480 al 1483*, vol. 35, cc. 4r-6v. Cfr. *Appendice*, doc. 8.

priori del Comune di Sanseverino, insieme a quattro cittadini da essi nominati, stipulavano nuovamente i patti per il prestito feneratizio con M° Emanuele di M° Leone, Adiuto di Angelo da Montalto et Raffaele di Israele, ebrei abitanti nella città, che avevano ottenuto apposita licenza per esercitare la loro attività «*ad mutuandum ad fenus*» dal Legato della Marca. Tra gli articoli era contemplato anche il divieto per i cittadini di tirare sassi a detti ebrei durante la Settimana Santa ed erano previste le solite pene per i contravventori, in modo del tutto simile a quello che si legge nella convenzione stipulata tre anni prima³².

La ricorrenza della Settimana Santa era per gli ebrei un ritorno periodico di tribolazioni e di paure, poiché non si smetteva mai di inquietarli e di fargli insulti, ancorché venissero obbligati a tenersi chiusi nelle loro case, appunto per proteggerli dalle insolenze del popolo. Certamente nel corso degli anni la situazione non era migliorata e nella serie *Malefizi* dell'Archivio storico comunale di Sanseverino (purtroppo lacunosa) troviamo che nel 1506, il 25 aprile, il podestà Bartolomeo Martinenghi da Sant'Arcangelo di Romagna, apriva un processo contro sette concittadini che nel corrente mese di aprile avevano aggredito tale Abramo ebreo e gli avevano danneggiato l'abitazione.

Nello specifico era successo che Servitore di ser Pierbatista, Luca Cristini, Mariotto Allevoci, Grifone di Evangelista Magagnini, Francesco di Nicola Sboccantis, Severo di Cristoforo Martinelli e Antonello di Francesco di Manardo, tutti di Sanseverino, nei giorni della Settimana Santa di quell'anno (in cui la Pasqua si festeggiava il 12 aprile), armati di lance, coltelli, daghe, spade, stocchi, partigiane e scudi si erano diretti verso la casa di Sante di Benedetto in cui abitava un certo Abramo ebreo e, dopo avere insultato e aggredito lo sventurato sotto la minaccia delle armi, avevano fatto cadere diversi coppi dal tetto bersagliando la casa con una fitta sassaiola.

Gli aggressori erano tutti adulti, meno uno, e i loro eccessi erano stati tutt'altro che rituali. Il podestà, anche senza che la

³² A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488*, vol. 36, cc. 7v-10v. Cfr. *Appendice*, doc. 9.

persona offesa avesse sporto querela, appresa la notizia e tenuto conto delle circostanze del caso, aveva dovuto procedere d'ufficio per ristabilire la legalità. Dopo la citazione giudiziaria si erano presentati nella curia del podestà, in date diverse, sei degli imputati i quali avevano risposto all'interrogatorio ammettendo le loro colpe senza addurre scusanti. L'unico a non comparire era stato Luca Cristini che veniva dichiarato contumace. Purtroppo non conosciamo l'esito del processo mancando nel volume a noi pervenuto la sentenza definitiva, ma tutto ci autorizza a pensare che i rei siano stati condannati³³.

Soprattutto ragazzi e giovani continuavano a divertirsi ogni anno, nel periodo pasquale, lanciando una gragnola di sassi contro le case delle famiglie ebraiche che per lo più faceva qualche danno ai tetti, ma quasi nessuno alle persone. Essi, data la loro età, erano difficilmente individuabili e perseguibili dalla corte del podestà e perciò restavano quasi sempre impuniti, ma della questione si era interessata addirittura la Curia Generale della Marca, che aveva sede a Macerata, tramite i suoi ufficiali.

Nel Consiglio di Credenza del 19 aprile 1515 fu portata in discussione la proposta di trovare una soluzione al problema che si ripresentava ogni anno: «*Quomodo videatur providendum ne quot annis pueri et iuvenes terre Sancti Severini molestentur a iudicibus seu aliis officialibus Curie Generalis caussa hebreorum*». Il problema non era però – come saremmo indotti a pensare – l'incorreggibile comportamento dei giovani, ma bensì gli ufficiali della Curia della Marca che si ostinavano a perseguirli per le loro vessazioni: la soluzione adottata fu perciò quella di allontanare gli ebrei dalla città rendendo loro la vita sociale e professionale sempre più difficile.

Mentre in precedenza il Consiglio sanseverinate aveva sempre cercato di proteggere la presenza ebraica, con tale delibera si vietava per il futuro l'insediamento in città di nuovi ebrei e si obbligava ad andarsene quelli arrivati negli ultimi tre anni

³³ A.S.C.S., *Liber Malleftiorum tempore potestarie eximii utriusque juris doctoris Bartolomei Martinenghi de Sancto Arcangelo de Romandiola potestatis terre Sancti Severini, 1505-1506*, cc. 364r-366v. Cfr. *Appendice*, doc. 10.

da altri territori. Per rafforzare il provvedimento si ordinava che nessun cittadino potesse affittare le proprie case agli ebrei sotto pena di 25 libbre, divieto esteso anche ai religiosi (non soggetti alla giustizia secolare) che, qualora si fossero rifiutati di obbedire, si doveva costringerli ricorrendo ai loro superiori. Inoltre si decretava che nessun notaio potesse rogare contratti tra ebrei e cristiani sotto la pena di 25 ducati e, nel caso li avesse stipulati, erano da considerare nulli; la stessa pena andava applicata a chi avesse fatto scritture private per transazioni tra cristiani ed ebrei. Gli stessi non potevano portare i pegni fuori Sanseverino, pena la perdita degli stessi e delle bestie da soma, e inoltre erano obbligati a venderli pubblicamente in piazza. Seguono molte altre limitazioni alla loro attività³⁴.

Con questo atto si può individuare il sorgere di una forte corrente antiebraica in seno al Consiglio che stabiliva di apporare riforme riguardanti per l'appunto l'atteggiamento da tenere nei confronti degli ebrei che esercitavano il prestito su pegno. Lo stesso risultato della votazione parla chiaro: la proposta venne approvata con 47 voti favorevoli e solo 2 in contrario. Si tratta di un mutamento tanto profondo da farci domandare se nel frattempo non fossero intervenuti anche altri elementi di cambiamento come effetto di mutamenti economici più ampi che rendevano ormai non più essenziale il prestito ebraico.

La vera e propria campagna antiebraica scatenata ad opera del Comune non poteva tuttavia andare contro quelle che erano le leggi più generali dello Stato. Così, essendosi verificato nel venerdì santo del 1516 il solito lancio di pietre verso le case degli ebrei, era intervenuto in loro difesa addirittura il reverendissimo Roberto Tibaldeschi, vescovo di Civitate in Puglia e vicelegato della Marca, che aveva fatto pignorare dei pegni ad alcuni degli autori della sassaiola «*occasione proiectionis lapidum contra domos hebreorum in die veneris sancti*». Il 29 dicembre successivo egli scriveva una lettera al podestà di Sanseverino, Adriano Corfino da Foligno, ordinandogli di costringere «*omnes alios qui fuerunt*

³⁴ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1515 al 1517*, vol. 42, cc. 170v-172r. Cfr. *Appendice*, doc. 11.

nominati proiecisse lapides dictis hebreis dicto tempore» a pagare la rispettiva rata di pena alla Curia della Marca (e non più alle casse del Comune)³⁵.

Se nel XV secolo la locale amministrazione era stata sempre molto riluttante a prendere una posizione netta contro gli ebrei, nonostante le esortazioni dei predicatori, nel secondo decennio del Cinquecento la situazione cambiò radicalmente e le Riformanze tramandano come le concessioni fatte in passato venissero man mano abolite mentre fossero imposte nuove limitazioni e discriminazioni alla loro vita sociale. Il 3 aprile 1520 (la ricorrenza della Pasqua era il giorno 8 seguente) i priori del Comune di Sanseverino, insieme ad una commissione di cittadini appositamente eletta, adottarono un importante provvedimento che definiva i rapporti da evitarsi tra i cristiani e gli ebrei residenti nella città.

Con tale atto si stabiliva che per l'avvenire nessuna persona di Sanseverino, del suo contado o distretto, di qualunque grado o condizione, potesse mangiare o bere in casa di ebrei né i cristiani potessero ricevere ebrei a mangiare e bere in casa loro. Inoltre nessun cittadino poteva prestare servizi domestici nelle case degli ebrei, come portare l'acqua o accendere il fuoco, massimamente nei giorni delle principali festività ebraiche (in cui essi non potevano lavorare). Alle donne cristiane era vietato dare il latte o allattare direttamente bambini ebrei. Oltre a ciò, a ciascun ebreo, maschio o femmina, dal mercoledì santo al mattino della domenica di Pasqua era fatto assoluto divieto di uscire di casa, girare per i luoghi pubblici oppure mostrarsi alla porta o alla finestra. Chi non avesse ottemperato a questi precetti cadeva nella pena di un ducato d'oro e sarebbe stata sufficiente la denuncia di un testimone oculare sotto giuramento³⁶.

Come appare evidente anche a Sanseverino avevano ormai preso piede sentimenti di forte intolleranza nei confronti della comunità ebraica. Interessante è in proposito il riferimento alle

³⁵ ARCHIVIO NOTARILE DI SANSEVERINO (d'ora in poi A.N.S.), vol. 112, *Bastardelli di Tommaso Talpa*, cc. 157r-157v (*num. ad annum*). Cfr. *Appendice*, doc. 12.

³⁶ A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1518 al 1523*, vol. 43, cc. 193r-194r. Cfr. *Appendice*, doc. 13.

nutrici cristiane per i bambini ebrei, ma a volte la tutela della vita dei neonati prevaleva su altre considerazioni e pregiudizi religiosi, tanto che il divieto poteva essere rimosso con licenza del vescovo. È quello che infatti successe l'8 novembre 1536 quando Don Francesco Fucarello, canonico camerinese e vicario vescovile, autorizzò Lazzaro ebreo, abitante a Sanseverino, a dare a balia la sua figliola ad una nutrice cristiana in quanto la madre non aveva latte e tra le donne ebreche non ve n'è nessuna idonea a tale funzione, tanto che l'infante rischiava di morire di fame³⁷.

Nel sopracitato decreto viene ribadito il divieto per gli ebrei di stare chiusi in casa nei giorni della Settimana Santa ma non si fa parola del corrispondente divieto per i cristiani di perseguitarli e di tirare loro i sassi. Nonostante ciò, quasi ogni anno, almeno fino alla metà del Cinquecento, si ripeterono quegli spiacevoli fatti. L'ultimo caso rinvenuto è dell'aprile 1550 e dimostra che non solo la plebe rozza ma neppure il clero era esente da quel malcostume³⁸. Due preti del luogo, Don Luzio Luzi e Don Raffaello Coda, originario da Rimini che era pure

³⁷ A.N.S., vol. 131, *Bastardelli di Pompilio Servanzi*, cc. 362v-363v. Il documento, per la sua singolarità, merita di essere riportato integralmente: «Licteras patentes licentie concesse Lazzaro hebreo dandi ad baliā etc., eius filiam cristianis etc., per dompum Franciscum Fucharellum canonicum camerinensem, vicarium etc. Lazaro [***] hebreo, habitatori Sancti Severini salutem et vere fidei cognitionem, licet indignus existas tamen misericordia moti quia omnes sumus creature Dei, ne filia tua, quam asseris nutrice et lacte egere et inter hebreos dictam nutricem habere non posse, fame pereat, eo modo quo possimus et eo modo quo Ecclesia romana tollerāt, tolleramus et consentamur pro hac vice dumtaxat ut possis et valeas dictam tuam filiam lattoratem dare et concedere ad nutriendam, latandam et baliandam et ut clarius loquamur ad baliā cuicumque mulieri cristiane et similiter cuicumque mulieri cristiane eam accipiendi, retinendi, nutriendi et lattandi usque et per totum tempus debitum lattandi et quatenus possimus et eo modo quo possumus auctoritate nostra licentiam damus et concedimus omni meliori modo etc., mandatum etc., non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum in Sancto Severino, in edibus abbacie Sancti Laurentii, die VIII novembris 1536, presentibus dompno Mario Saxolino, dompno Marcho Amatutio de Sancto Severino et Matheo Munaldi de Visso, habitatore Sancti Severini, testibus etc.».

³⁸ Scrive Monaldo Leopardi che a Recanati, specie nel giorno del venerdì santo, i frati francescani non solo a parole, ma in prima persona si accanivano contro gli ebrei e che questi nel 1488 erano dovuti ricorrere al Consiglio comunale lamentando le gravi molestie che subivano da parte di quei religiosi. Cfr. M. LEOPARDI, *Annali di Recanati con le leggi e i costumi degli antichi recanatesi inoltre Memorie di Loreto*, vol. I., Varese, S. A. «La Tipografica Varese», 1945, p. 499.

pittore di qualche merito, si erano divertiti a insolentire e tirare sassi agli ebrei, ma un certo Bonaiuto non aveva accettato di subire passivamente la lapidazione ed aveva reagito rispedendo ai mittenti i sassi lanciati colpendo al capo il riminese che era rimasto ferito. Da qui era nato un procedimento giudiziario, di cui portroppo ci mancano gli atti, essendone restato solo un brevissimo regesto³⁹.

Ma l'usanza della sassaiola era ormai agli sgoccioli. Il problema non era stato risolto con le minacce delle pene o si era estinto per un ravvedimento dei cittadini, ma in conseguenza delle scelte politiche operate dalla Curia romana negli anni del pontificato di Paolo IV che portarono alla fine anche della fiorente e numerosa comunità ebraica di Sanseverino⁴⁰.

³⁹ BIBLIOTECA COMUNALE DI SANSEVERINO (d'ora in poi B.C.S.), *Iura ecclesiae Camerinensis contra parochialem ecclesiam et monasterium Sancti Laurentii de Sancto Severino Camerinensis diocesis et alias ecclesias eidem ut dicitur nunc unitas nec non contra commendatarium seu possessorem earundem ecclesiarum*, ms. n. 25, p. 131. Cfr. *Appendice*, doc. 14. Vedasi anche R. PACIARONI, *Raffaello di Benedetto Coda, un pittore riminese del Cinquecento a Sanseverino*, in «Arte Marchigiana», 8 (2020), pp. 117, 122.

⁴⁰ Gli ebrei continuarono ad abitare a Sanseverino fino alla metà del XVI secolo, come è confermato da questo brano scritto dal cavalier Valerio Cancellotti (1560-1643): «Per frenar questo Pontefice (Paolo IV) l'avaritia degl'ostinati hebrei sparsi in ogni parte fra christiani, vietò loro il far dell'usura, astringendogli alla mutatione della vita ne traffichi inleciti, con fargli portare la berretta gialla affinché tra christiani fossero riconosciuti, ordinandogli di più che di habitazione stessero divisi nelle città e luoghi ne quali solo concedevano facoltà di poter stare. Nella città nostra in quei tempi non ne habitavano molte famiglie, et erano in numero di 200 hebrei, quali poi con quest'ordini di qui e d'altrove se ne partirono e redussero in diversi luoghi; quei della Marca parte se n'accasaro in Ancona e per lo Stato di Urbino». Cfr. V. CANCELOTI, *Historia dell'antica città di Settempeda*, ms. n. 18 della B.C.S., parte I, c. 58r. Vedasi anche quanto osservava in proposito l'altro storico locale Girolamo Talpa (1654-1739): «Si comandò dal prefato pontefice Paolo IV° che gl'ebrei colle loro abitazioni non stassero divisi per le città e luoghi, nel qual tempo nella città di San Severino abitavano da ducento famiglie ebreë: onde in virtù di questo ordine furono ritirate in una contrada della città detta Piazza Padella, ch'è quel vicinato e contrada nel quartiere di S. Lorenzo, che presentemente vi sta eretta la chiesa di San Rocco. Il sito del ghetto occupava tutta la casa (che si vedeva in isola) ove hanno di presente in una parte di essa l'abitazione li PP. della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo: nel pozzo di questa casa vi è impressa nella traversa dell'orlo del pozzo la figura della tribù di Giuda. Poche famiglie d'ebrei restarono in questo seraglio, poiché l'altre tutte partirono e si ritirarono in diversi luoghi della Marca, come fu in Ancona e nello Stato d'Urbino». Cfr. G. TALPA, *Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino*, ms. n. 8 della B.C.S., vol. VII, lib. VI, pp. 796-797.

Infatti, con l'ascesa al soglio pontificio di quel papa (1555), la condizione degli ebrei nello Stato della Chiesa subì un netto peggioramento. Con la bolla *Cum nimis absurdum*, emessa a soli due mesi dalla sua elezione, il nuovo papa, già massimo responsabile dell'Inquisizione romana ed in pieno spirito controriformistico, aveva emarginato i suoi sudditi israeliti mediante l'istituzione ufficiale dei ghetti e con una serie di limitazioni e vessazioni umilianti. Iniziò in quegli anni l'esodo della comunità ebraica dallo Stato Pontificio che avrebbe decimato molte comunità israelite ancor prima che ne venisse decretata l'espulsione ufficiale mediante la bolla *Haebreorum gens*.

Il successore papa Pio IV, cercò di mitigare le asprezze dei decreti antiebraici del suo predecessore, ma Pio V, eletto papa nel 1565 era di diverso avviso. Agli inizi del suo pontificato, mediante la bolla *Romanus pontifex* (1566) volle infatti ripristinare integralmente la legislazione antiebraica di Paolo IV, al quale egli era stato legato da sentimenti di profonda stima e dalla comune militanza nelle file dell'Inquisizione. Tre anni più tardi, veniva promulgata la bolla *Haebreorum gens*, che diede il colpo di grazia a una comunità già ampiamente ridottasi di numero a causa dell'emigrazione e impoveritasi per i continui contributi forzosi, sussidi, balzelli, tasse di vario tipo che era costretta a versare alle casse pontificie. Tale bolla, emessa il 29 marzo 1569, sanciva l'espulsione di tutti gli ebrei dallo Stato Pontificio, ad esclusione di coloro che dimoravano nei ghetti di Roma e Ancona.

APPENDICE

1.

1459, aprile 13, 24 e 25

Il Consiglio di Credenza del Comune di Sanseverino prende in esame la supplica presentata da Israele ed Elia di Salomone e da altri ebrei residenti in città, che chiedono protezione durante la Settimana Santa, e nomina una commissione che adotti gli opportuni provvedimenti per la tutela dei beni e delle persone della locale comunità ebraica nel periodo pasquale, quando i ragazzi e i giovani sono soliti tirare sassi contro le loro abitazioni.

A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1459 al 1461*, vol. 26, cc. 17v-23r.

(c. 17v)

Die XIII aprilis 1459.

Concilio Credentie Comunis et hominum terre Sanctiseverini, de mandato Magnificorum Dominorum consulis et priorum dicte terre in sala inferiori palatii eorum solite residentie, ad sonum campane, in sufficienti numero more solito convocato, congregato et cohadunato. In quo quidem ego Ansovinus cancellarius supra et infrascriptus, ex deliberatione et mandato prefatorum Magnificorum Dominorum priorum, confaloneriorum et regulatorum voluntate, preposui ac legi infrascriptas supplicationes [...].

(c. 19r) Item quid sit agendum super quadam supplicatione Isdraelis et aliorum ebreorum tenoris infrascripti:

V(estris) M(agnificis) D(ominationibus)

Humiliter et devote supplicatur pro parte Isdraelis et Elie Salamonis et ceterorum ebreorum habitantium et commorantium in hac vostra terra Sanctiseverini devotissimorum filiorum huius Magnifice Comunitatis et V(estrarum) M(agnificarum) D(ominationum) fidelissimorum servitorum exponentium, dicentium et narrantium quod a certis annis citra, prout notum est M(agnificis) D(ominationibus) V(estris) et toti Comunitati, sepe sepius diebus iovis et veneris sancti per iuvenes et pueros dicte terre ob multas lapidum projectiones fuit dictis supplicantibus conquassatum hostium, tectum nec non conquassate fenestre, destructi cuppi in eorum et cuiusque ipsorum maximum damnum et detrimentum et multotiens steterunt ad periculum mortis et presertim in hoc anno. Et cum supplicantes (c. 19v) ipsi semper et continuo diebus predictis cum maxima honestate steterint reclausi in eorum domibus cum hostiis et fenestris serratis pro honore christianorum et habuerint patientiam de lesione eis facta temporibus retroactis, sperantes et credentes quod per Comunitatem istam circa lesionem, quam passi sunt per certos annos, de opportuno remedio provideretur. Nunc vero M(agnificis) D(ominis) cum supplicantes ipsi perpendant ac cognoscant quod quolibet anno fit ipsis de malo in peius et nullam penam nec punitionem patiuntur delinquentes. Volentes igitur supplicantes predicti evitare mortem ac derobationem que de facili fieri posset dictis diebus per iuvenes et pueros dicte terre si frangerent et destruerent eorum hostia et fenestras, recurrunt ad prelibatas V(estras) M(agnificas) D(ominationes) et presens Consilium tanquam ad

pium fontem misericordie easdem humiliter deprecando quatenus dignentur de eorum solita humanitate et benignitate providere et ordinare in vestris opportunis Conciliis quod imposterum supplicantibus predictis nulla fiat vel inferatur iniuria, lesio vel molestia in domibus eorum habitationis, in persona vel bonis. Et si per V(estras) M(agnificas) D(ominationes) et presens Concilium circa predicta remediatione recusarent petunt supplicantes ipsi per V(estras) M(agnificas) D(ominationes) eis notificare de eorum intentione ut valeant providere de vendendo eorum facultates et alibi cum eorum familiis et rebus se transferendi, cum tantam iniuriam, lesionem et dedecus amplius pati non possint. Et hoc petunt eis fieri de gratia spetiali ut Altissimus presens populare regimen ad vota ageat et conservet.

Super quibus omnibus et singulis etc.

Vir probus Iohannes Iohannis Angelutii, unus ex consiliariis in dicto Concilio existens, surgens pedes ac gradiens, sumpto primo iureiurando de recte, fideliter consulendo solitam ascendit rengheriam ubique omnipotentis Dei nomine invocato dixit, consuluit et arrengavit quod Magnifici d(omini) consul et priores debeant, possint ac teneantur eligere quatuor probos et rectos viros de dicta terra Sanctiseverini, qui una cum dictis M(agnificis) d(ominis) consule et prioribus qui super dictis otto supplicationibus et qualibet ipsarum debeant deliberare, disponere et terminare et quod per eos factum, ordinatum et deliberatum fuerit teneat, valeat et locum habeat et observetur ac si factum, deliberatum et ordinatum esset in presenti Concilio.

[...]

(c. 22r)

Die XXIII aprilis.

Prefati Magnifici Domini consul et priores terre predictae convenientes in unum in sala commensali inferiori palatii eorum solite residentie volentes executioni mandare remissionem eis factam per Concilium Credentie celebratum die XIII aprilis presentis super electione quatuor proborum (c. 22v) virorum eligendorum super expeditione otto supplicationum in dicto Concilio lectarum et prepositarum iuxta remissionem eis factam, ipsorum nemine discordante, nominaverunt, eligerunt et deputaverunt infrascriptos videlicet: Galassum Procaccitti, Iohannem Iohannis Angelutii, Iontam Raynaldi et Sanctem de Stilgiano.

Die XXV aprilis.

Prenominati Magnifici Domini consul et priores una cum supra dictis quatuor probis viris in unum convenientes in camera cancellarie palatii Comunis laudabiliter vacantes circa expeditionem eis factae remissionis de expeditione suprascriptarum otto supplicationum et quilibet ipsarum, unanimiter et concorditer ipsorum nemine discordante dictas supplicationes et quamlibet ipsarum infrascripto modo actaverunt ipsis primo lectis et diligenter discussis et examinatis videlicet:

[...]

(c. 23r) Item super supplicatione Isdraelis et Elie Salamonis et ceterorum ebreorum habitantium et commorantium in dicta terra Sancti Severini fuit deliberatum, statutum et ordinatum quod in posterum in edomada sancta nulla iniuria, molestia seu lesio eis fiat neque ipsorum cuilibet in personis neque in ere seu bonis dummodo ipsi stent honeste in eorum domibus

clausis hostiis et maxime diebus iovis et veneris sancti. Et si quis a decem annis supra, cuiuscumque gradus et conditionis existat, aliquam iniuriam alicui dictorum ebreorum in personam vel domum prohibendo lapides vel alias iniuriando fecerit puniatur de facto in viginti soldis applicandis camere Comunis Sancti Severini sine aliqua solemnitate.

2.

1461, aprile 1.

Bando del podestà di Sanseverino, Nicolò Simonetti da Cingoli, che nessun sanseverinate infastidisca gli ebrei abitanti nella città nei due prossimi giorni di giovedì e venerdì santo, sotto pena di 10 libre per i contravventori, come stabilito dal Luogotenente della Marca.

A.S.C.S., *Hic est Liber Malefictorum et Extraordinariorum tempore regiminis spectabilis viri Nicolay Stefanelli de Simonictis de Cingulo, potestatis terre Sancti Severini M^oCCCCLXI*, c. 96r.

(a lato) Banimentum quod nullus det aliquod impedimentum ebreis.

Die primo aprilis.

Supra dictus dominus potestas sedens pro tribunali ad eius solitum banchum iuris ut moris est etc., commisit, imposuit et mandavit Marino publico preconis et banditori dicti Comunis Sancti Severini presenti, intelligenti et audienti quatenus, ex ipsius domini potestatis parte, commissione et mandato vadat et se personaliter conferat per locha publica et consueta ubi similia bannimenta fieri solent et ibidem publice, palam et alta voce dicat, banniat et preconizet, sono tube premissa, quod non sit nullus de terra Sancti Severini vel eius comitatus, fortie et districtus cuiuscumque conditionis existat, audeat nec presumat dare aliquod impedimentum ebreis habitantibus in dicta terra Sancti Severini in istis duobus diebus proximis venturis, videlicet iovis et veneris santi, sub pena et ad penam in reformationibus contenta nec non sub pena decem librarum denariorum vigore cuiusdam littere trasmesse dominis potestati, consuli et prioribus dicte terre per reverendissimum dominum Locumtenentem et omnia alia dicat et faciat ad que tenetur et debet secundum formam statutorum et ordinamentorum dicte terre et lictere prefati reverendissimi Locumtenentis etc.

3.

1470, maggio 11 e 17

La curia del podestà di Sanseverino, Giovan Francesco Ficasecchi da Sarzana, inizia un processo contro quattro sanseverinati che nel passato mese di aprile, il venerdì santo, avevano aggredito a mano armata Aiuto di M^o Manuele ebreo, abitante a Sanseverino, e avevano rotto anche la porta della sua abitazione.

A.S.C.S., *Hic est Liber Malefictorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis viri Iohannis Francisci de Fichasechis de Sarezana, palatini comitis, sub anno Domini M^oCCCC^oLXVIII^o et XX*, cc. 79r-80v (II numerazione).

(c. 79r) Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur per supradictum dominum potestatem et eius curiam ex suo sueque curie officio, arbitrio et balie nec non ad querelam magistri Manuelis hebrei de Sancto Severino contra et adversus:

Baldassarem ser Caroli [*nome poi cassato*], Nicolaum Tagliacozzi, Nicolaum Gaudentis, Dominicum Ricci de Sancto Severino et quemlibet ipsorum in eo, de eo et super eo quod de anno presenti 1470 et mense aprilis dicti anni, in die veneris sancta qua celebratur festum dominice passionis, dicti inquisiti et quilibet ipsorum, scienter dolose et appensate, irato animo et malo modo, animo et intentione infrascriptum mallefitium conmixtendi et perpetrandi, armati cum fustibus et cultellis et quadam accepta de ferro scotata de ligno, fecerunt insultum, inpetum et adgressum movendo se de loco ad locum per plures et plures passus et eundo personaliter contra Aium filium magistri Manuelis hebrei videlicet ad domum solite habitationis ipsius Aiuti stantis et tunc moram trahentis in dicta domo que domus posita est in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, iuxta vias publicas, plateam Sancte Marie Madalene et alia latera. Et predictis non contentis, dicti inquisiti, iniuriandi animo ut supra, fregerunt ostium dicte domus contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum dicte terre et bonos mores etc.

[...]

(c. 80r)

Die XVII maii.

Comparuerunt personaliter in iudicio coram supradicto domino potestate et curia Nicolaus Tagliacozzi et Nicolaus Georgii et Dominicus Ricci et quolibet ipsorum inquisitorum predicti et volentes eos excusare et defendere a supradicta inquisitione et contentis in ea primo et ante omnia iuravit ad Sancta Dei Evangelia dicere et respondere veritatem et supradicte inquisitionis et contentis in ea ipsa que lecta et vulgari sermone exposita de verbo ad verbum ad ipsius claram intelligentiam, qui Nicolaus Tagliacozzi et respondit et dixit, prout in sua comparitione inscripta que est in filsa mei notarii, et Nicolaus Georgii et Dominicus Ricci inquisiti predicti dicte inquisitionis respondendo negavit omnia et singula in dicta inquisitione contenta vera fuisse et esse, loco et tempore, modo et forma. Qui omnes inquisiti et quolibet eorum promixerunt stare, parere, obedire mandatis dicti domini potestatis, solvere omnem penam ad quam de iure tenetur et debet.

[...]

(c. 80v)

Dicto die.

Constituti personaliter coram supradicto domino potestate et eius iudice et curia supradicti Nicolaus Georgii et Dominicus Ricci inquisiti predicti, post negationem per eos factam de omnibus contentis in dicta inquisitione, prout supra patet, inmediate et incontinenti cum reverentia protestati fuerunt supradicto domino potestate et iudice et curia contra eos inquisitos et quolibet ipsorum ad nullum actum procedi debere contra eos nisi primo ipsis et quolibet ipsorum inquisitorum, citati, moniti et legitime requisiti, tantum pro citatione testium inducendorum pro parte curie, quod etiam ad publicationem processus et ad quemlibet alium actum fiendum contra eos etc., petens in et super premissis sibi ius fieri et iustitiam ministrari etc.,

omni modo etc., alias protestati fuerunt de nullitate actus et processus et gravamine etc.

Nomina testium: Iohannes Boniannis, Dominicus Petri Pacilli, Franciscus Iohannis de Matelica, Marinus Guerci, Iohannes Gocci et alii convicini viri et mulieres quos quatenus isti nominat.

4.

1470, maggio 11 e 15

La curia del podestà di Sanseverino, Giovan Francesco Ficasecchi da Sarzana, inizia un un processo contro Aiuto di M° Manuele ebreo, abitante a Sanseverino, che nel precedente mese di aprile, il venerdì santo, aveva ferito con un coltello Pietro Moriconi di Sanseverino.

A.S.C.S., *Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis viri Iohannis Francisci de Fichasechis de Sarezana, palatini comitis, sub anno Domini M°CCCC°LXVIII° et XX, cc. 81r-82v (II numerazione).*

(c. 81r) Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur per supradictum dominum potestatem et eius curiam ex suo sueque curie offitio nec non ad querelam:

Aiutum magistri Manuelis hebrei de Sancto Severino in eo, de eo et super eo quod de anno presenti 1470 et mense aprilis dicti anni, in die veneris sancta qua celebratur festum dominice passionis, scienter dolose et appensate, irato animo et malo modo, animo et intentione, infrascriptum mallefitium conmicendi et perpetrandi, cum quodam cultello de ferro quem habens in manu evaginato emisit per ramolam ostii domus sue solite abitationis, percussit et vulneravit Petrum Moriconi habitatorem Sancti Severini in crure una percussione tantum ex qua sanguis exivit. Et predicta facta, comissa et perpetrata fuerunt per dictum inquisitum anno, mense, modo et forma, animo et intentione predictis, in ostio predictae domus que posita est in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, iuxta vias publicas et alia latera, contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum dicte terre et bonos mores etc.

[...]

(c. 82r)

Die XV maii.

Comparuit personaliter in iudicio coram supradicto domino potestate pro tribunali sedente magister Manuel hebreus defensorio nomine Aiuti sui filii inquisiti predicti et volens se excusare et defendere a supradicta inquisitione et contentis in ea, primo et ante omnia iuravit ad Sancta Dei Evangelia dicere et respondere veritatem a supradicta inquisitione et contentis in ea ipsa que lecta et vulgari sermone exposita de verbo ad verbum ad ipsius claram intelligentiam, qui magister Manuel defensor predictus dicta inquisitione respondendo et se ab ea excusando confessus fuit omnia et singula in dicta inquisitione contenta vera fuisse et esse, loco et tempore, modo et forma, animo et intentione prout inquisitio continetur. Qui magister Manuel promisit stare, parere, obedire mandatis dicti domini potestatis et solvere omnem penam ad quam de iure tenetur et debet et totiens se

representare quotiens ipse fuerit requisitus pro quo eius precis et mandatis.
[...]

(c. 82v)

Die XV maii.

Comparuit personaliter coram supradicto domino potestate magister Manuel hebreus et produxit quodam instrumentum pacis quod est in filsa mei notarii infrascripti quod recipit admicti. Qui dominus potestas predicta admisit si et in quantum de iure etc. Expeditus per sententiam.

5.

1470, maggio 24

Il podestà di Sanseverino, Giovan Francesco Ficasecchi da Sarzana, pronuncia la sua sentenza contro Aiuto di M° Manuele ebreo di Sanseverino, accusato di aver ferito con un coltello Pietro Moriconi, il venerdì santo dell'anno in corso, condannandolo al pagamento di una multa di 18 libre e 15 soldi. Subito dopo pronuncia altra sentenza contro Baldassarre di ser Carlo da Sanseverino, accusato di avere lo stesso giorno danneggiato con un'accetta la porta dell'abitazione di detto Aiuto, condannandolo al pagamento di una multa di 60 libre e al risarcimento del danno.

A.S.C.S., Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis viri Iohannis Francisci de Fichasechis de Sarezana, palatini comitis, sub anno Domini M°CCCC°LXVIII° et XX, cc. 106r-106v (II numerazione).

(c. 106r) Aiutum magistri Manuelis hebrei de Sancto Severino contra quem processimus per modum et viam inquisitionis per nos et nostram curiam formate ad querelam Petri Moriconi de dicta terra, in eo, de eo et super eo, quod de anno presenti 1470 et mense aprilis dicti anni, in die veneris sancta qua celebratur festum dominice passionis, scienter dolose et appensate, irato animo et malo modo, animo et intentione, infrascriptum mallefitium conmicendi et perpetrandi, cum quodam cultello de ferro quem habens in manu evaginato emisit per ramolam ostii domus sue solite habitationis, percussit et vulneravit Petrum Moriconi habitorem Santi Severini in crure una percussione tantum ex qua sanguis exivit. Et predicta facta, comissa et perpetrata fuerunt per dictum inquisitum anno, mense, modo et forma, animo et intentione predictis, in ostio predictae domus que posita est in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, iuxta vias publicas et alia latera, contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum dicte terre et bonos mores etc.

Et que constat nobis et nostre curie predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta per veram et legitimam confessionem dicti magistri Manuelis hebrei in iudicio coram nobis et nostre curie in iudicio sponte factam cui datum et assignatum fuit certus terminus iam elapsus ad omnem eius defensionem fatiendam et nullam fecit ipse nec alter pro eo prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius et latius continetur idcircho:

Nos Iohannes Franciscus potestas predictus pro tribunali sedente ut supra sequentes et sequi volentes in predictis et circha predicta formam iuris statutorum et ordinamentorum dicte terre et vigore nostri arbitrii nobis in

hac parte concessi et adtributi predictum Aiutum in libris decem et octo, soldos quindecim. Marinus Laurentii alias dellu Guercio fideiuxit.

Dandis et solvendis generali camerario Comunis dicte terre pro ipso Comuni recipienti in pecunia numerata infra terminum decem dierum proxime futurorum a die huius nostre late sententie computandorum, admissio sibi beneficio confessionis et pacis et reservato sibi beneficio solutionis si infra terminum decem dierum solverit cum effectu camerario predicto secundum formam statutorum dicte terre possumus et debemus et in hiis scriptis sententialiter condepnamus.

Baldassarem ser Caroli de Sancto Severino contra quem procesimus per modum et viam inquisitionis formate ad querelam magistri Manuelis hebrei de dicta terra, in eo, de eo et super eo quod de anno presenti et mense aprilis dicti anni, in die veneris sancta qua celebratur festum dominice passionis, dictus inquisitus scienter dolose et appensate, irato animo et malo modo, animo et intentione, infrascriptum mallefitium commictendi et perpetrandi, armatus quadam accepta de ferro scotata de ligno fecit insultum, impetum et adgressuram movendo se de loco ad locum per plures et plures passus et eundo personaliter contra Aiutum filium (*c. 106v*) magistri Manuelis hebrei de Sancto Severino videlicet ad domum solite habitacionis ipsius Aiuti tunc stantis et moram traentis in dicta domo que domus posita est in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, iuxta vias publicas, plateam Sancte Marie Madalene et alia latera, et predictis non contentis dictus inquisitus iniuriandi animo ut supra, fregit ostium dicte domus contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum dicte terre et bonos mores etc.

Et que constat nobis et nostre curie predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta per legitimam contumatiam dicti inquisiti vera fuisse et esse, loco et tempore, modo et forma in dicta inquisitione contenta quam citari et requiri legitime et in banco poni fecimus et cui datus et assignatus fuerit certi termini iam elapsi ad omnem eius defensionem faciendam et nullam fecit ipse nec alter pro eo set potius contumax fuit et est prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius et latius continentur, idcircho:

Nos Iohannes Franciscus potestas predictus pro tribunali sedente ut supra sequentes et sequi volentes in predictis et circha predicta formam iuris statutorum et ordinamentorum dicte terre et vigore nostri arbitrii nobis et nostre curie in hac parte concessi et adtributi predictum Baldassarem in libris sexuaginta denariorum.

Dandis et solvendis generali camerario Comunis dicte terre pro ipso Comuni recipienti in pecunia numerata infra terminum decem dierum proxime futurorum a die huius nostre late sententie computandorum, duplicentur pene Comuni dicti, reservatis sibi beneficiis pacis et solutionis si infra dictum terminum de pace publica produxit instrumentum et cum effectu solverit camerario predicto secundum formam statutorum dicte terre possumus et debemus et in hiis scriptis sententialiter condepnamus et ad restitutionem vel emendationem dampni dicti hostii secundum formam statutorum dicte terre dictum dampnum passo condepnamus.

6.

1470, giugno 6 e 8, luglio 7

Il podestà di Sanseverino, Galeotto Galeotti da Casalena di Amandola, continuando il processo iniziato dal suo predecessore contro i sanseverinati Nicola Tagliacozzi, Nicola Gaudentis e Domenico Ricci, accusati di avere rotto il venerdì santo la porta dell'abitazione di Aiuto di M° Manuele ebreo, procede alla convocazione e all'audizione dei testimoni. Non essendoci concordanza tra la denuncia di M° Manuele, le deposizioni dei testimoni e le indagini fatte dal predecessore, il 7 luglio 1470 il podestà assolve tutti e tre gli imputati dal reato loro ascritto.

A.S.C.S., *Hic est Liber Malefitorum et Extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore officii spectabilis et eximii legum doctoris domini Galeocti de Galeoctis de Casalena de Amandula, sub anno Domini MCCCC°LXX et LXXI, cc. 5r-5v, c. 325r.*

(c. 5r) Hec est quedam prosecutio cuiusdam processus pendentis per modum et (viam) inquisitionis et querele magistri Manuelis ebrei initiati et non dum finiti per spectabilem virum Iohannemfranciscum de Ficasecchis nostrum proximum in officio precessorem super quo invenimus fore et esse processum usque ad responsionem et protestationem ut patet in eius libro mallefitorum ad cartas sectuagintanovem. Quam quidem prosecutionem supradictus dominus potestas ex suo sueque curie officio, arbitrio, auctoritate, potestate et balia, prosequi, finire et terminare intendit contra et adversus Nicolaum Tagliacocctii, Nicolaum Gaudentis et Dominicum Rictii de Sanctoseverino.

[...]

Dicta die [VI iunii].

Supradictus dominus potestas ut supra pro tribunali sedens etc., comisit, imposuit et mandavit Gregorio publico bayulo et iurato numptio Comunis dicte terre, presenti, audienti et intelligenti, quatenus ex ipsius domini potestatis parte commissione vadat, citet, moneat et requirat omnes infrascriptos testes videlicet Iohannem Iocti, Dominicum Petri Pacioli, Franciscum de Fossombruna, Iohannem Dominici Boniiohannis, Catarinam uxorem Nicolai Piantoni, Alegrezam uxorem Francisci de Fossambruna, Benedictam Thome Piantoni, Salvagiam uxorem Nicolai Gaudentis et Marinum Guerci quatenus die crastina hora tertiam personaliter venire et comparere debeant videlicet viri sive homines masculi coram supradicto domino potestate et eius curia et mulieres in ecclesia Sancti Severini ad iurandum et testimonium veritatis perhibendum super dicta prosecutione et contentis in ea ad penam arbitrii supradicti domini potestatis et omnia alia dicat et faciat etc.

[...]

Die VIII iunii.

Comparuerunt personaliter in iudicio coram supradicto domino potestate supradicti testes videlicet viri et mulieres in ecclesia Sancti Severini etiam testes prenominati supra citatione relata per publicum bayulum Comunis et ad delationem supradicti domini potestatis, iuraverunt ad Sancta Dei Evangelia corporaliter manu tactis scripturis dicere veritatem super

dicta inquisitione et prosecutione et contentis in ea, remotis ab eis hodie, amore etc., absentibus dicte inquisitionis tamen legitime citatis.

(c. 5v) Iohannes Iocti, unus ex dictis testibus inductus et productus pro parte curie, citatus, relatus, iuratus, monitus et diligenter examinatus, super dicta inquisitione et prosecutione et contentis in eis ipsi testi dicta inquisitione primo lecta et vulgari sermone diligenter exposita de verbo ad verbum ad ipsius testis plenam et claram intelligentiam. Qui testis suo iuramento certificando dixit se nichil scire de intentatis in dicta inquisitione contra dictos inquisitos cum dictis cultellis et fustibus et accepta.

Dominicus Petri Pacilli alter testis inductus et productus pro parte curie, citatus et relatus, iuratus, monitus et diligenter examinatus ut supra etc. Qui testis suo iuramento dixit quod vidit dictum Nicolaum Tagliacozii proicere unum lapidem in hostio domus dicti magistri Manuelis et quod cum dicto lapide insultavit dictum Aium ebreum ad dictam domum. Interrogatus in causa scientie dixit quod predicta vidit et testificatis per ipsum presens fuit. Interrogatus de tempore et loco dixit in dicto processu contentis.

Franciscus de Fossambruna, alter testis inductus et productus, citatus et relatus ut supra etc. Qui testis suo iuramento testificando dixit nichil scire de intentatis in dicto processu, modo et forma in eo contentis.

Iohannes Dominici Boniohannis, alter testis inductus, productus et citatus et relatus ut supra etc. Qui testis suo iuramento testificando dixit nichil scire de intentatis in dicta inquisitione.

Marinus Guerci, alter testis inductus, productus, citatus et relatus ut supra etc. Qui testis suo iuramento testificando dixit nichil scire de contentis in dicto processu.

[...]

(c. 325r)

[Die septima iulii]

Nicolaus Tagliacozzi, Nicolaum Gaudentis et Dominicum Rictii de Sanctoseverino contra quos et quemlibet ipsorum processimus per modum et viam prosecutionis per nostrum in officio precessorem formata ad querelam magistri Manuelis ebrei de dicta terra et per nos et nostram curiam prosecuta, in eo, de eo et super eo, quod de anno presenti 1470 et mense aprilis dicti anni, in die veneris sancta qua celebratur festum dominice passionis, dicti inquisiti et quilibet ipsorum, scienter dolose et appensate, irato animo et malo modo, animo et intentione, infrascriptum mallefitium conmittendi et perpetrandi, armati cum fustibus, cultellis et quadam accepta de ferro scotata de ligno fecerunt insultum, impetum et adgressuram movendo se de loco ad locum per plures et plures passus et eundo personaliter contra Aium filium magistri Manuelis hebrei videlicet ad domum solite habitationis ipsius Aiuti stantis et tunc moram trahentis in dicta domo que domus posita est in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, iuxta vias publicas, plateam Sancte Marie Madalène et alia latera, et predictis non contentis dicti inquisiti iniurandi animo ut supra, fregerunt hostium dicte domus contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum dicte terre et contra bonos mores.

Et que non constat nobis et nostre curie omnia et singula intentata contra supradictos inquisitos vera esse et fuisse, loco et tempore, modo et forma in dicta inquisitione contentis tam per negationem coram nostro in

offitio precessore legitime factam, quam etiam per actestationes testium receptorum et examinatorum et nichil probantur per nos et nostram curiam prout hec et alia in actis nostris et nostri proxime precessoris latius et plenius continetur, idcirco:

Nos Galeoctus de Casalena de Amandula potestas antedictus pro tribunali sedentes, sequentes et sequi volentes impredictis circha predicta et quolibet predictorum, forma iuris statutorum et ordinamentorum dicte terre et vigore nostri arbitrii nobis et nostre curie in hac parte concessi et actributi, predictum Nicolaum Tagliacocti, Nicolaum Gaudentis et Dominicum Rictii non repertos culpabiles in hiis scriptis absolvemus et liberamus et pro absolutis haberi volumus et mandamus, reservato iure iterum impredi et procedendi.

7.

1480, agosto 16.

Capitoli per il prestito feneratizio stipulati tra il Comune di Sanseverino e gli ebrei David e Giacobbe di Israele e i loro sei fratelli abitanti a Sanseverino. Al punto 21 è espressamente contemplato il divieto di lanciare sassi contro le loro case e di fare altre ingiurie nei loro confronti durante la Settimana Santa, sotto pena di 20 bolognini.

A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1480 al 1483*, vol. 35, cc. 2r-4r.

(c. 2r) In Dei nomine amen. Anno Domini M.CCCCLXXX., indictione XIII, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divina providentia pape IIII et die XVI mensis augusti.

Infrascripta sunt capitula, pacta et conventiones servanda per David et Iacob Isdraelis ebreos suplicantes tam eorum nomine quam nomine et vice Guilielmi, Salamonis, Emanuelis, Moysi, Raphaelis et Leonis eorum fratrum carnalium Magnifice Comunitati terre S(ancti) Severini, quibus ebreis vigore dicte eorum suplicationis Consilium Credentie dicte terre conxetit et decrevit quod si hebrei predicti habuerint licentiam a Superioribus admictantur et recipiantur hic in eorum patria cum illis conditionibus et capitulis que habent alii ebrei qui mutuunt ad fenus in hac terra prout in libro reformationis Comunis dicte terre predicta constant manu ser Bartolomei Gratiani de Macerata cancellarii tunc Comunis terre predictae S(ancti) Severini precessoris mei Gregorii de Nobilibus de Massa de Monte S(ancte) Marie in Georgio ad presens cancellarii prefate terre S(ancti) Severini. Que quidem capitula ego Gregorius exemplavi ex originali capitulorum condam concessorum per Comunitatem predictam cuidam Angelo magistri Leonis ebreo de dicta terra S(ancti) Severini scriptorum manu ser Stefani Andree de Braccinis condam de Pistorio et habitatoris dicte terre S(ancti) Severini, que capitula ad huc durare habent usque ad XV diem octobris venturi anni Domini M.CCCC.LXXXIII et ab inde in posterum ad beneplacitum Comunitatis predictae prout in ipso orriginali plene patet.

[...]

(c. 3v) 21. Item quod non liceat alicui persone de dicta terra et eius territorio et districtu assassare nec sassa prohicere in domibus eorum habitationis vel

iniuriam aliquam inferre in ebdomoda sancta sub pena viginti bononienorum pro quolibet contrafaciente, et pater teneatur ad penam pro filio et dominus pro famulo. Et potestas dicte terre qui pro tempore fuerit ad petitionem et requisitionem dictorum hebreorum et cuiuslibet ipsorum procedat contra delinquentes et repertos (*c. 4r*) culpabiles condemnet in penis predictis sub pena ipsi officiali contrafacienti decem librarum de suo salario, tempore sui sindacatus, auferendarum.
[...]

Que quidem capitula ego Gregorius cancellarius predictus de mandato M(agnificorum) D(ominorum) consulis artium et priorum quarteriorum terre predicte Sancti Severini scripsi et sigillo Comunis dicte terre sigillavi, anno, pontificatu et die predictis.

8.

1480, agosto 20.

Il Consiglio di Credenza del Comune di Sanseverino prende in esame la supplica presentata da M° Manuele di M° Leone ebreo, che chiede la protezione durante la Settimana Santa, e delibera alcuni provvedimenti per tutelare la sicurezza dei beni e delle persone della comunità ebraica durante tale periodo.

A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1480 al 1483*, vol. 35, cc. 4r-6v.

(*c. 4r*)

Die XX augusti.

Consilio Credentie Comunis et hominum terre S(ancti) Severini convocato et congregato ex commissione et mandato spectabilium virorum Dominici Dominici consulis artium, Augustini Antonii Bruni, Mathioli de Collelucis et Baldassaris Cataldi de Palulito, dominorum priorum quarteriorum dicte terre, in sufficienti numero ad sonum campane Comunis ut est de more in sala inferiori palactii residentie ipsorum M(agnificorum) D(ominorum). Ego Gregorius cancellarius supra et infrascriptus de mandato prefatorum M(agnificorum) D(ominorum), cum consensu maioris partis confaloneriorum et regulatorum, proposui infrascriptas propositas etc.
[...].

(*c. 5r*) (*a lato*) Supplicatio magistri Emanuelis ebrei.

16. V(estris) M(agnificis) D(ominationibus). Magister Emanuel magistri Leonis ebreus de S(ancto) Severino humilimus servitor M(agnificarum) D(ominationum) V(estrarum) devote ac humiliter exponit quod cum ipse eiusque pater magister Leo omni eorum scientia et conatu semper fuerint ad beneplacitum totius populi huius terre: sitque prorsus cotidie dictus magister Emanuel et diebus proxime decursis solverit nonnullos florenos iudici malleficorum pro tuendis quibusdam inquisiti in Curia generali de lapidatione facta ebreis hoc proxime elapso anno non nisi ut satisfaceret populo. Ea propter ne novissimus error sit peior priore, recurrit ad M(agnificas) D(ominationes) V(estras) et spectabile Consilium (*c. 5v*) ut iis adtentis adtentaque forma iuris ad materiam facientis dignetur salubriter providere indemnitati dictorum ebreorum vel saltim ipsius magistri Emanuelis et eius familie ut stantibus ipsis in domo eorum in ebdomoda sancta annuatim honeste detrusi non lapidentur nec eis dampnum aliquod

inferatur per quoscumque sub illa pena que V(estris) D(ominationibus) M(agnificis) videbitur. Et predicta licet iuri consona sint attam ad gratiam reportabit a V(estris) D(ominationibus) M(agnificis) quas Deus preseruet ad vota.

[...]

(c. 6v) Ser Petrus Martinus Saxolinus, alter consultor in eodem Consilio existens recepto corporali iuramento imploratoque divino auxilio, ut moris est etc., consuluit [...].

Item continuando dixit super sextadecima quod dictus supplicans cum eius familia die iouis sancti usque ad diem sabbati sancti post pulsationem campane pro divinis officiis debeant stare reclusi in eius domo et si idem supplicans cum eius familia contrafecerint incurrant penam decem librarum de facto solvenda pro quolibet et applicanda Comuni. Item dixit quod nulla persona audeat dicto tempore assare vel saxa prolicere ad domos et super domibus dicti magistri Emanuelis supplicantis et sue familie et si quis contrafecerit, si fuerit puer minor decem annorum puniatur per potestatem et gastietur decem corrigentis, si vero fuerit maior decem annorum solvat de facto bononienos viginti et teneatur pater pro filio et quilibet possit contrafacientem accusare et habeat quartam partem dicte pene. Et hoc bandiatur in edomoda sancta videlicet ante diem iouis sancti nequis pretendere possit ignorantiam. Quod quidem dictum misso sollempni partito more consueto etc., obtentum fuit et sollempniter reformatum per palluctas trigintases repertas in bussula alba del sic non obstantibus sex repertis in bussula nigra del non.

9.

1483, aprile 24.

Il console e i priori del Comune di Sanseverino, insieme a quattro cittadini da essi nominati, stipulano con gli ebrei abitanti nella città i patti per il prestito feneratizio. Tra gli articoli è contemplato anche il divieto per i cittadini di tirare sassi agli ebrei durante la Settimana Santa e sono previste pene per i contravventori.

A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488*, vol. 36, cc. 7v-10v.

(c. 7v)

Die XXIII^a aprilis 1483.

Magnifici Domini consul et priores stantes pariter in salecta parva eorum audientie, vacantes circa electionem civium qui revidere, corrigere et actare habeant capitula hebreorum iuxta remissionem in eis factam per supradictum Consilium Credentie, unanimiter et concorditer eligerunt, nominaverunt et deputaverunt infrascriptos spectabiles cives videlicet: Dominum Franciscum Brunum, Galassum Procacicti, Franciscum Vicarelli, ser Perotium Martini.

Post que suprascripti Magnifici Domini una cum dictis hominibus electis de supradicto mense aprilis et post aspirationem temporis officii supradictorum dominorum dicti quatuor cives una cum spectabilibus viris videlicet ser Perioanne Saxolino consule artium et Francisco Antonii Lutii, Angelo Colocti et Venantio Christophari de Cisello, Magnificis Dominis

prioribus quarteriorum dicte terre mensium sequentium maii et iunii dicti anni, vacantes circa actationem, reductionem et correptionem dictorum capitulorum hebreorum, decreverunt ac ordinaverunt in hunc modum videlicet quod si dicti magister Emanuel magistri Leonis, Adiutus Angeli de Montealto et Raphael Israelis, hebrei habitatores terre Sancti Severini, habuerint licentiam a Reverendissimo Domino Legato Provincie Marchie vel eius (c. 8r) Locumtenente admittantur et recipiantur hic in eorum patria ad mutuandum ad fenus cum illis conditionibus et capitulis que infra scripta sunt eo modo quo universalis Ecclesia tollerat ac in quantum absque peccato permitti possint ac fieri sine scrupulo ac conscientie impedimento, scriptis et adnotatis per me Ioanem cancellarium infrascriptum ac etiam revisis, actatis et resecatis per eosdem supradictos Magnificos Dominos et cives electos et deputatos, quorum quidem capitulorum tenor talis est videlicet:

[...]

(c. 10) Item quod non liceat alicui persone de dicta terra et eius territorio et districtu assassare nec saxa proicere in domibus eorum abitationis vel iniuriam aliquam inferre in edomoda sancta sub pena viginti bononienorum pro quolibet (c. 10v) contrafaciente et pater teneatur ad penam pro filio et dominus pro famulo. Et potestas dicte terre qui pro tempore fuerit ad petitionem et requisitionem dictorum ebreorum et cuiuslibet ipsorum procedat contra delinquentes et repertos culpabiles condapnet in penis predictis sub pena officiali contrafacienti decem librarum denariorum de suo salario, tempore sui sindacatus, auferendorum.

10.

1506, aprile 25.

La curia del podestà di Sanseverino, Bartolomeo Martinenghi da Sant'Arcangelo di Romagna, apre un processo contro sette cittadini che nel mese di aprile dell'anno corrente, durante la Settimana Santa, avevano aggredito a mano armata Abramo ebreo, abitante a Sanseverino, e avevano danneggiato la sua abitazione.

A.S.C.S., *Liber Mallefitiorum tempore potestarie eximii utriusque juris doctoris Bartolomei Martinenghi de Sancto Arcangelo de Romandiola potestatis terre Sancti Severini, 1505-1506*, cc. 364r-366v.

(c. 364r) Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur per supradictum dominum potestatem ex eius mero officio, arbitrio, auctoritate, potestate et balya, contra et adversus:

Servitorem ser Perbaptiste, Lucham Cristini, Marioctum Allevocii, Grifonum Vangioliste Magagnini, Francischum Nicolai Cioccii et Nicolaum Andree Sbocantis, Severum Christofari Martinelli et Antonellum Francisci de Manardo, omnes de Sancto Severino. Eoque de anno presenti 1506 et mense aprilis, in edomoda sancta dicti anni, dicti inquisiti et quilibet ipsorum, armati armis offendibilibus et defendibilibus videlicet Servitor et Luchas uno lancione ferreo astato de ligno pro qualibet ipsorum, Marioctus una cultella ferrea, Grifonus una dagha ferrea, Francischus uno

stoccho ferreo et una rotella, Nicolaus uno bastone ligneo, Severus una partesiana ferrea astata de ligno et Antonellus una spada ferrea, scienter etc., animo et intentione infrascriptum malleficium conmicendi et perpetrandi accesserunt ad quamdam domum Sancti Benedicti in qua habitat Abram ebreus, et ibidem cum dictis armis fecerunt insultum, impetum et agressuram contra et adversus dictum Abram, et in dictu insultu dicti Servitor et Luchas fecerunt cadere plures cuppos cum dictis armis de dicta domo, et dictus Marioctus proiecit plures lapides in dicta domo contra voluntatem dicti Abrae et in eius danpnum et preiuditium. Et predicta facta, comissa et perpetrata fuerunt per dictos inquisitos et quemlibet ipsorum dictis anno et mense, modo et forma, animo et intentione quibus supra, in terra Sancti Severini, in quarterio Sancti Laurentii, in strata publica iuxta viam a duobus et alia latera, contra formam iuris, statutorum et ordinamentorum dicte terre etc.

[...]

(c. 365r)

Die ultima dicti mensis [aprilis].

Comparuerunt personaliter in iudicio coram supradicto domino potestate ut supra sedente etc., supradicti Marioctus et Grifonus inquisiti predicti et ser Perbaptista ut pater et legitimus administrator Servitoris inquisiti predicti pro quo de rato promissit etc., et volentes parere mandatis domini potestatis et supradicte inquisitioni respondere, iuraverunt ad Sancta Dei Evangelia corporaliter manu tactis scripturis veritatem dicere et respondere. Et respondendo dicti Marioctus et Grifonus et ser Perbaptista, nomine quo supra, confessi fuerunt omnia et singula in dicta inquisitione contenta vera fuisse et esse, loco et tempore, modo et forma, animo et intentione prout in ea continetur etc.

[...]

(c. 365v)

Die 7 maii 1506.

Comparuit personaliter in iudicio coram supradicto domino potestate ut supra sedente etc., supradicti Franciscus Nicolay, Severus et Antonellus inquisiti predicti et volentes parere mandatis domini potestatis et supradicte inquisitioni respondere etc., iuraverunt ad Sancta Dei Evangelia corporaliter manu tactis scripturis veritatem dicere et respondere. Et respondendo confessi fuerunt omnia et singula in dicta inquisitione contenta vera fuisse et esse, loco et tempore, modo et forma, animo et intentione prout in ea continetur etc.

[...]

(c. 366r)

Die XI dicti mensis [maii].

Cum hoc fuerit et sit quod supradictus Luchas inquisitus predictus fuit et sit legitime citatus ut supra et non comparuit sed contumax fuit etc. Idcirco prefatus dominus potestas commisit magistro Nicolao publico preconii dicte terre quatenus ex eius parte et mandato vadat ad fora palati solite residentie domini potestatis, ibidem publice, palam et alta voce, sono tube premissis, exbannit et in banno ponat a terra et districtu Sancti Severini supradicti Lucham contumacem predictum in libris quinque et plus et minus secundum formam dicti statuti; in quo quidem banno dat et assignat eidem terminum trium dierum proxime futurorum ad comparandum et eius defensionem faciendam etc., alias etc., et omnia alia dicat etc.

11.

1515, aprile 19.

Il Consiglio di Credenza del Comune di Sanseverino, in considerazione che i ragazzi e i giovani del paese ogni anno vengono molestati dagli ufficiali della Curia Generale della Marca a causa degli ebrei, adotta diversi provvedimenti restrittivi per limitare l'insediamento di nuovi ebrei e per allontanare quelli già residenti in città.

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1510 al 1517, vol. 42, cc. 170v-172r.

(c. 170v)

Die XIX aprilis MDXV.

Publica Concione Credentiae Comunis et hominum terrae S(ancti) S(everini) de more congregata in Sancto Benedicto et numero valido de mandato minoris concionis ego P(er) F(ranciscus) cancellarius proposui:

[...].

Secundo, quomodo videatur providendum (c. 171r) ne quot annis pueri et iuvenes terrae S(ancti) S(everini) molestentur a iudicibus seu aliis officialibus Curiae Generalis causa hebreorum.

[...]

Berardinus Puccitellus, vir ingenii dexteritate spectabilis, aeterni Dei iuratus documenta et illius ope implorata e loco solito dixit et consuluit [...].

Super secunda, quod ad obviandum molestiis nostratium, quod in futurum, ne numerus augeatur (c. 171v) hebrei denuo venientes ab extra non recipiantur in terra Sancti Severini et qui venerunt et habitaverunt in dicta terra a tribus annis citra, removeantur usque ad mensem maii proxime futuri. Item quod nemo debeat locare domos ad habitandum dictis hebreis, et si dederit debeant eas recipere sub poena XXV librarum denariorum de facto. Et si essent religioosi viri, nolentes huic decreto parere, recurratur ad eorum superiores, cum quibus omni diligentia agatur quod in futurum non locent hebreis domos suas seu suorum beneficiorum, et si locaverint illas recipiant infra unum mensem. Item quod nullus notarius, tam de terra quam comitatu possit rogari de aliquo instrumento hebreorum cum christianis sub poena XXV ducatorum auri applicandorum pro medietate Comuni S(ancti) S(everini), pro quarta Camerae Apostolice, reliquum sit officialis exigentis, possint tamen rogari de instrumentis quando ipsi venderent stabilia et testes que interfuerint si revelarent et accusarent conficientes supradicta instrumenta habeant unum aureum pro quolibet de parte applicata Comuni, et casu quo dicta instrumenta fierent sint nulla. At siqui conficerent chirographa vel alias scripturas privatas, etiam non notarii incidant in eandem poenam et pariter si se subscriberent in eorum chirographie. Item quod dicti hebrei non possint vendere pignora (c. 172r) nisi secundum reformationes alias factas, si reperiantur. Si minus, quod transacto tempore secundum eorum capitula, debeant vendere illa publice in platea burgi et residuum sortis primariae et usurae decursi temporis, restituatur dominis pignorum. Item quod si secus facerent et vellent illa extrahere

et alio deferre incidant in poenam decem ducatorum pro quolibet et qualibet vice. At si christiani pro eis invenirentur portare dicta pignora extra terram S(ancti) S(everini) incidant in poenam superius dictam et amictant belluas et pignora. Item quod quilibet prioratus debeat revidere a se vel per alios libros dictorum hebreorum et cum invenerit pignora deperdita conmixtant statim vendi et illud plus ultra sortem quam usuram faciant restituere illorum dominis. At si premissis preconio, quod non tum faciant, quod habeant pignora penes dictos hebreos et non inveniantur, domini eorum possint requirere quod egerint de eis et cogere ad restituendum, soluta sorte et usura. Quod discussum, in quantum possit et liceat, fuit obtemptum per fabas quadraginta septem, duobus in adversum nihil proficientibus.

12.

1516, dicembre 29.

Roberto (Tibaldeschi) vescovo di Civitate e vicelegato della Marca, ordina al podestà di Sanseverino, Adriano Corfino da Foligno, di esigere la rata di pena da parte di coloro che il venerdì santo di quell'anno avevano tirato sassi sulle case degli ebrei.

A.N.S., vol. 112, *Bastardelli di Tommaso Talpa*, cc. 157r-157v (*num. ad annum*).

(c. 157r) In Dei nomine amen. Anno Domini M^oD^oXVI^o, indictione IIII, sedente Leone X pontifice maximo, die vero XXVIII mensis decembris. Actum in terra Sancti Severini, in solita audientia palatii residentie magnificorum dominorum consulis et priorum positi in quarterio Sancti Marci, iuxta sua publica latera, presentibus domino Octaviano Collio et domino Petro Simone Vicolino et ser Antonio Iacobo testibus etc.

Reverendissimus dominus Robertus episcopus Civitatensis, vicelegatus Provincie Marchie etc., comisit domino Adriano Corfino de Fulgineo, potestati terre predicte et eius successori licet absenti, ad instantiam et petitionem Permarini Guidonis Caballari, Berardini magistri Albini, Iohannis Baptiste Bartholomei Scachicti et sociorum quibus subpignorata fuerunt pignora pro pena solvenda in curia etc., occasione proiectionis lapidum contra domos hebreorum in die veneris sancti etc., quod debeat constringere realiter et personaliter omnes alios qui fuerunt nominati proiectionis lapides dictis hebreis dicto tempore qui hactenus solvisse eorum ratam non probaverint seu ostenderit ad (c. 157v) solvendum eorum ratam, nec non constringere omnes qui inventi fuerint habere et tenere de pecuniis ex actis dicta occasione ab aliquo vel aliquibus dictorum prohicientium lapides predictos ad eas reponendum et restituendum prenominate supra subpignoratis ad effectum et finem quod ex dictis pecuniis sic ex actis possint relevari pignora predictorum pro eo pluri quod fuerunt subpignorata supra eorum ratam et taxam procedendo in predictis summarie simpliciter et de plano etc., feriis et etc., non obstantibus etc. Rogans me notarium infra-scriptum de predictis largo modo etc.

13.

1520, aprile 3 e 21

I priori del Comune di Sanseverino nominano una commissione che procede a definire i rapporti da evitarsi tra i cittadini e gli ebrei residenti nella città, facendo poi bandire pubblicamente quanto decretato.

A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1518 al 1523*, vol. 43, cc. 193r-194r.

(c. 193r)

Die III aprilis 1520.

Magnifici Domini priores in unum convenientes vacantes et vacare volentes circa incumbentia et opportuna Comunitati, unanimiter et concorditer eligerunt et deputaverunt in grasserios videlicet Berardinum ser Iohannis Benedicti, Phylippum domini Francisci Bruni. Item viso arbitrio ipsis concesso a Magnifico Consilio circa electionem hominum ad faciendum capitula circa conversationem cum hebraeis eligerunt, deputaverunt et nominaverunt infrascriptos videlicet dominum Persimonem Vicolum, dominum Severinum Riccobaldum, dominum Thomam Talpam et magistrum Pulidorum Octaviani. Qui omnes praedicti unanimiter et concorditer fecerunt infrascripta capitula videlicet:

Capitula contra conversantes et famulantes hebraeis et cum hebraeis.

Imprimis quod nulla persona cuiuscunque gradus et conditionis existat de terra Sancti Severini sui que comitatus et districtus nec habitanti in eis de caetero audeat vel praesumat comedere vel bibere in domo alicuius hebraei propria vel conducta, nec eis ducere vel recipere (c. 193v) ad comedendum vel bibendum in domo aliqua christianorum sub poena unius ducati auro pro qualibet contrafaciente et vice qualibet applicanda Comuni Sancti Severini et de facto auferenda et credatur uni testi de visu cum iuramento.

Item quod nulla persona cuiuscunque gradus et conditionis existat de caetero audeat vel presumat praestare obsequia personalia, accendere ignem, aquam aurire vel deferre dictis hebraeis vel aliqua servitia vel obsequia facere alicui hebraeo vel hebraeae in domo dictorum hebraeorum vel ad eorum domum habitationis aliquid deferre vel ex ea exportare maxime die vel tempore alicuius festivitatis vel sollemnitatis custodiendo per dictos hebraeos secundum eorum ritum sub iam dicta poena ut supra applicanda pro quolibet et vice qualibet.

Item quod nulla mulier christiana audeat vel praesumat praestare vel dare lac seu lactare aliquem puerum vel puellam sive infantem alicuius hebraei sub dicta poena ut supra aplicanda.

(c. 194r) Item quod quilibet hebraeus tam masculus quam foemina a die mercurii praecedentis Pascae Resurrectionis Domini Nostri Ihesu Christi usque ad festum Pascatis de mane videlicet ad diem dominicum audeat vel praesumat domum exire vel per aliqua loca publica versare seu ad hostium vel fenestras domus eorum habitationis vel alibi se abstinere ita quod videri possit a christianis, sub iam dicta poena ut supra applicanda et de facto auferenda ut supra.

Die XXI aprilis 1520

Severinus Imperatoris et Theseus Permartini de Sancto Severino thubicines et banditores dicti Comunis retulerunt prefatis M(agnificis) D(ominis) p(rioribus) et me Angelum cancellarium predicta capitula per loca solita et consueta notificasse cuncto populo, alta et intellegibili voce, ad claram intelligentiam omnium.

14.

1550, aprile

Don Pietro Luzi e Don Raffaello (da Rimini) pittore sono inquisiti per aver pronunciato parole ingiuriose e lanciato pietre contro un tale Bonaiuto ebreo, il quale a sua volta aveva colpito e ferito Don Raffaello.

B.C.S., ms. n. 25, *Iura ecclesiae Camerinensis contra parochialem ecclesiam et monasterium Sancti Laurentii de Sancto Severino Camerinensis diocesis et alias ecclesias eidem ut dicitur nunc unitas nec non contra commendatarium seu possessorem earundem ecclesiarum*, p. 131.

Do(m)nus Petrus de Lutiis et Do(m)nus Raffael pictor, inquisiti de anno 1550 et de mense aprilis, venerunt ad verba cum Bonadiuto hebreo et ad invicem verba iniuriosa dixerunt et lapides proiecerunt, et ab ipso Bonadiuto cum uno lapide Do(m)nus Raffael fuit percussus et vulneratus.